

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 669/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1035/2001 che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus* spp.** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 671/2003 del Consiglio, del 10 aprile 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura** 11
- Regolamento (CE) n. 672/2003 della Commissione, del 14 aprile 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 673/2003 della Commissione, del 14 aprile 2003, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1143/98, (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999, (CE) n. 1247/1999 e (CE) n. 140/2003 per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Polonia** 18
- Regolamento (CE) n. 674/2003 della Commissione, del 14 aprile 2003, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 22
- Regolamento (CE) n. 675/2003 della Commissione, del 14 aprile 2003, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare 25
- ★ **Regolamento (CE) n. 676/2003 della Commissione, del 14 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2001 relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo negli alimenti per animali ⁽¹⁾** 29
- ★ **Regolamento (CE) n. 677/2003 della Commissione, del 14 aprile 2003, che stabilisce misure d'emergenza per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel mar Baltico** 31

Prezzo: 18 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 678/2003 della Commissione, del 14 aprile 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 596/2003	32
Regolamento (CE) n. 679/2003 della Commissione, del 14 aprile 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 598/2003	35
Regolamento (CE) n. 680/2003 della Commissione, del 14 aprile 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 604/2003	37
Regolamento (CE) n. 681/2003 della Commissione, del 14 aprile 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002	39
Regolamento (CE) n. 682/2003 della Commissione, del 14 aprile 2003, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002	40
Regolamento (CE) n. 683/2003 della Commissione, del 14 aprile 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002	41
Regolamento (CE) n. 684/2003 della Commissione, del 14 aprile 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002	42
Regolamento (CE) n. 685/2003 della Commissione, del 14 aprile 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori)	43
Regolamento (CE) n. 686/2003 della Commissione, del 14 aprile 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	44
Regolamento (CE) n. 687/2003 della Commissione, del 14 aprile 2003, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele	46
* Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro ⁽¹⁾	48

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/263/CE:

- | | |
|--|-----------|
| * Decisione del Consiglio, del 27 marzo 2003, relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo | 53 |
|--|-----------|

Protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo	57
Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo	72
Commissione	
2003/264/CE:	
* Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2000, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione a favore di Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH e di Kranbau Köthen GmbH ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 4403]	73
2003/265/CE:	
* Decisione della Commissione, del 10 aprile 2003, sull'assistenza finanziaria al laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica ai fini della valutazione di un nuovo test di discriminazione per la peste suina classica [notificata con il numero C(2003) 1190]	81
<hr/>	
Rettifiche	
Rettifica del regolamento (CE) n. 588/2003 della Commissione, del 31 marzo 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali (GU L 83 dell'1.4.2003)	83

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 669/2003 DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1035/2001 che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus* spp.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus* spp. ⁽³⁾, attua il sistema di documentazione delle catture adottato dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in seguito denominata «CCAMLR», in occasione della diciottesima riunione annuale del novembre 1999.
- (2) Nel novembre 2001, nel corso della ventesima riunione annuale, e nel novembre 2002, nel corso della ventunesima riunione annuale, la CCAMLR ha apportato al sistema un certo numero di modifiche, intese, tra l'altro, a impedire la trasmissione di informazioni inesatte ed a migliorare il controllo delle esportazioni e ha introdotto una procedura relativa alla vendita o alla distruzione delle catture sequestrate e confiscate.
- (3) È opportuno di conseguenza modificare il regolamento (CE) n. 1035/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1035/2001 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ambito d'applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le specie di *Dissostichus* spp. dei codici TARIC 0302 69 88 00, 0303 79 88 10, 0303 79 88 90, 0304 20 88 10 e 0304 20 88 90:

- a) sbarcate o trasbordate da un peschereccio comunitario; oppure

- b) importate nella Comunità, o da questa esportate o riesportate.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle catture accessorie di *Dissostichus* spp. effettuate da pescherecci da traino in alto mare, al di fuori della zona CCAMLR.

Ai fini del presente paragrafo, con "cattura accessoria di *Dissostichus* spp." si intende un quantitativo di *Dissostichus* spp. non superiore al 5 % del totale delle catture di tutte le specie e a 50 tonnellate per un'intera campagna di pesca effettuata da un peschereccio.

3. Il paragrafo 2, secondo comma, può essere modificato, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3, in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR che sono divenute obbligatorie per la Comunità.»;

- 2) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dopo aver verificato, tramite le relazioni trasmesse con il sistema di controllo inviolabile dei pescherecci via satellite (SCP), che i dati relativi alla zona di pesca e alle catture da sbarcare o trasbordare dichiarate del peschereccio sono registrate in modo accurato e corrispondono a quelle previste dall'autorizzazione di pesca, lo Stato membro di bandiera trasmette al comandante, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi, un codice di convalida.

Il comandante riporta tale codice nel documento di cattura.»;

- 3) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per determinare l'origine dei *Dissostichus* spp. importati nel loro territorio o da esso esportati e accertare che le specie suddette, nei casi in cui provengono dalla zona della convenzione, siano state catturate ai sensi delle misure di conservazione della CCAMLR.

2. Se uno Stato membro ha motivi per ritenere che carichi di *Dissostichus* spp., sbarcati o importati e dichiarati come pescati in alto mare al di fuori della zona CCAMLR, provengono in effetti dalla zona suddetta, chiede allo Stato di bandiera di procedere ad una nuova verifica del documento di cattura, utilizzando, tra l'altro, le relazioni fornite dal sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP).

⁽¹⁾ GU C 291 E del 26.11.2002, pag. 217.

⁽²⁾ Parere espresso il 12 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1.

Se, nonostante tale richiesta, lo Stato di bandiera non è in grado di attestare che il documento di cattura è stato verificato tramite i dati ottenuti con lo SCP, detto documento è considerato nullo e sono vietate le importazioni e le esportazioni di *Dissostichus* spp.

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi in cui, dai risultati delle ulteriori verifiche di cui al paragrafo 2, risulta che le catture non sono state effettuate nel rispetto delle misure di conservazione previste dalla CCAMLR e delle misure adottate in proposito dallo Stato membro di cui trattasi.»;

4) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni carico di *Dissostichus* spp. importato nel loro territorio o da esso esportato sia accompagnato da uno o più documenti di cattura, convalidati per l'esportazione o la riesportazione, corrispondenti al quantitativo totale di *Dissostichus* spp. compreso nel carico.

2. Gli Stati membri si accertano che le loro autorità doganali o altri funzionari competenti richiedano ed esaminino la documentazione relativa all'importazione di ciascun carico di *Dissostichus* spp. importato nel loro territorio o da esso esportato al fine di verificare che esso comprenda uno o più documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione e corrispondenti al quantitativo totale di *Dissostichus* spp. compreso nel carico. Tali autorità o funzionari possono inoltre esaminare il contenuto dei carichi per verificare le informazioni riportate nel documento o nei documenti suddetti.

3. Gli Stati membri informano la Commissione di tutti i casi in cui dai risultati delle verifiche previste ai paragrafi 1 e 2 risulta che non sono stati rispettati i requisiti in materia di documentazione stabiliti dal presente regolamento.

4. Il documento di cattura di *Dissostichus* spp. convalidato per l'esportazione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) contenere tutte le informazioni previste dall'allegato I e tutte le firme richieste;
- b) recare un'attestazione firmata e timbrata da un funzionario dello Stato esportatore che certifichi l'esattezza delle informazioni riportate nel documento.»;

5) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

L'importazione e l'esportazione di *Dissostichus* spp. sono vietate se la partita interessata non è accompagnata dal relativo documento di cattura.»;

6) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

1. Lo Stato membro di bandiera, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, trasmette immediatamente al segretariato della CCAMLR, dandone copia alla Commissione, le copie di cui agli articoli 10 e 12.

2. Gli Stati membri, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi, trasmettono immediatamente al segretariato, dandone copia alla Commissione, una copia dei documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione nonché i documenti di cui all'articolo 22 bis.»;

7) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Entro il 15 marzo, il 15 giugno, il 15 settembre e il 15 dicembre di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati estratti dai documenti di cattura relativi all'origine, alla destinazione e ai quantitativi di *Dissostichus* spp. importati nel proprio territorio o da esso esportati.

Ogni anno la Commissione trasmette i dati concernenti l'origine e i quantitativi al segretariato della "AMLR»;

8) è inserito il seguente capo VI bis:

«CAPO VI BIS

Vendita del pesce sequestrato o confiscato

Articolo 22 bis

Se uno Stato membro deve vendere o disporre di un carico di *Dissostichus* spp. sequestrato o confiscato, rilascia un documento di cattura appositamente convalidato per tale operazione. Tale documento di cattura è corredato di una dichiarazione che indica i motivi della convalida e descrive le circostanze in base alle quali i pesci sequestrati o confiscati sono inseriti in una filiera commerciale. Nella misura del possibile, gli Stati membri verificano che le persone che hanno effettuato le attività di pesca illegali non ricavano alcun beneficio finanziario dalla vendita o dalla distruzione delle catture sequestrate o confiscate.»;

9) all'articolo 24, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure necessarie per attuare il presente regolamento per quanto concerne l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 15 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.»;

10) l'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYS

ALLEGATO

«ALLEGATO II

DOCUMENTO DI CATTURA PER IL DISSOSTICHUS						V 1.4
Numero del documento:				Codice di convalida dello Stato di bandiera		
SEZIONE RELATIVA ALLA PRODUZIONE						
1. Autorità che ha rilasciato il documento						
Nome		Indirizzo		Telefono: Fax:		
2. Nome del peschereccio		Porto d'immatricolazione e numero di registro interno		Indicativo di chiamata		Numero di registro IMO/Lloyd's (se del caso)
3. Numero della licenza (se del caso)				Date di pesca per le catture previste dal presente documento 4. dal 5. al		
6. Descrizione del pesce (sbarcato/trasbordato)				7. Descrizione del pesce venduto		
Specie	Tipo	Stima del peso netto da sbarcare (kg)	Zona di cattura (*)	Peso sbarcato verificato (kg)	Peso netto venduto (kg)	Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, firma del destinatario
						Nome del destinatario:
						Firma:
						Indirizzo:
						Telefono:
						Telefax:
Specie: TOP <i>Dissostichus eleginoides</i> , TOA <i>Dissostichus mawsoni</i> Tipo: WHO intero; HAG decapitato ed eviscerato; HAT decapitato e senza coda; FLT filetti; HGT decapitato, eviscerato e senza coda; OTH Altri (specificare)						
8. Informazione sullo sbarco/trasbordo: Certifico che le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte e che per ogni quantitativo di <i>Dissostichus</i> spp. pescato nella zona della convenzione, la cattura è stata effettuata conformemente alle misure di conservazione della CCAMLR.						
Comandante del peschereccio o rappresentante autorizzato (in stampatello)			Firma e data		Sbarco/trasbordo Porto e paese/zona	Data dello sbarco/ del trasbordo
9. Certificato di trasbordo: Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.						
Comandante del peschereccio che riceve le catture		Firma		Nome della nave	Segnale di chiamata	Numero IMO/Lloyds (se del caso)
Trasbordo all'interno di una zona portuale: Firma dell'Autorità portuale (se del caso)						
Denominazione		Autorità		Firma		Sigillo (Timbro)

10. Certificato di sbarco: Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.							
Nome	Autorità	Firma	Indirizzo	Telefono	Porto di sbarco	Data di sbarco	Sigillo (Timbro)
11. SEZIONE RELATIVA ALL'ESPORTAZIONE			12. Dichiarazione dell'esportatore: Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.				
Descrizione del pesce			Nome	Indirizzo	Firma	Certificato di esportazione (se del caso)	
Specie	Tipo di prodotto	Peso netto					
			13. Convalida dell'esportazione da parte dell'autorità governativa: Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.				
			Nome/qualifica	Firma	Data	Sigillo (Timbro)	
			Paese di esportazione		Numero di riferimento dell'esportazione		
14. SEZIONE RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE							
Nome dell'importatore:			Indirizzo:				
Luogo di scarico:			Città:	Stato/provincia:		Paese:	

(*) Indicare la zona/sottozona/divisione statistica FAO in cui la cattura è stata effettuata e precisare se la cattura è avvenuta in alto mare o in una ZEE.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 670/2003 DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 2003**

che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli dovrebbe andare di pari passo con l'instaurazione di una politica agricola comune che comporti, in particolare, opportune misure che possono assumere forme diverse a seconda dei prodotti.
- (2) L'obiettivo della politica agricola comune è quello di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 33 del trattato. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso la creazione di strumenti che permettano di seguire meglio l'andamento sia del mercato interno, sia a livello degli scambi commerciali i paesi terzi.
- (3) La trasformazione di talune materie prime agricole in alcole etilico è strettamente connessa all'economia di tali materie prime. Essa può contribuire in misura considerevole alla loro valorizzazione e può rivestire potenzialmente un particolare interesse economico e sociale nell'economia di talune regioni della Comunità, ovvero può rappresentare anche una fonte non trascurabile di redditi per produttori di tali materie prime. Essa permette inoltre di eliminare prodotti di qualità non soddisfacente ed eccedenze congiunturali che possono essere causa di difficoltà momentanee in taluni settori.
- (4) È necessario istituire un quadro di misure specifiche per l'alcole etilico di origine agricola che consenta la raccolta di dati economici e l'analisi di informazioni statistiche per assicurare un controllo del mercato. Poiché il mercato dell'alcole etilico di origine agricola è connesso al mercato dell'alcole etilico in genere, occorre disporre anche di informazioni relative al mercato dell'alcole etilico di origine non agricola.
- (5) Per seguire l'andamento del mercato nel settore dell'alcole etilico gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i dati necessari alla redazione di un bilancio di tale mercato.
- (6) Lo smaltimento dell'alcole etilico ottenuto da prodotti agricoli alcoligeni che hanno beneficiato di misure d'intervento o di altre misure particolari è subordinato a procedure specifiche nel quadro dei pertinenti regolamenti che disciplinano tali prodotti, onde garantire una concorrenza adeguata ed evitare una perturbazione del mercato tradizionale dell'alcole.
- (7) L'introduzione di misure specifiche nella Comunità nel settore dell'alcole etilico di origine agricola implica l'istituzione di un regime che disciplini gli scambi alle sue frontiere esterne. Un regime degli scambi che contempli l'imposizione di dazi all'importazione dovrebbe, in linea di massima, stabilizzare il mercato comunitario. Tale regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (8) Per poter seguire costantemente il movimento degli scambi è opportuno prevedere la possibilità di introdurre un regime di titoli di importazione e di esportazione, che preveda la costituzione di una garanzia per l'esecuzione delle operazioni per le quali sono stati chiesti i titoli. È opportuno estendere tale regime anche ai prodotti a base di alcole etilico di origine agricola importati con taluni codici NC 2208 e presentati alla rinfusa, che presentino tutte le caratteristiche di un alcole etilico di origine agricola, per consentire un controllo efficace all'importazione di tali prodotti.
- (9) È opportuno attribuire alla Commissione le competenze in materia di apertura e di gestione dei contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in virtù del trattato o di altri atti legislativi del Consiglio.
- (10) A complemento del regime sopra descritto è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo corretto funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime di perfezionamento attivo o di vietare tale ricorso quando la situazione del mercato lo richieda.
- (11) Il regime dei dazi doganali permette di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. Tuttavia, il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali può, in circostanze eccezionali, incepparsi. In tali casi, per evitare che il mercato comunitario resti privo di difese contro le perturbazioni che rischiano di scaturirne, è opportuno consentire alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure dovrebbero essere conformi agli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

⁽¹⁾ GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 146.

⁽²⁾ Parere espresso il 13 giugno 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 260 del 17.9.2001, pag. 33.

(12) La realizzazione di un mercato unico potrebbe essere ostacolata dalla concessione di determinati aiuti. È pertanto opportuno rendere applicabili nel settore dell'alcole etilico di origine agricola le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri, vietando quelli che risultano incompatibili con il mercato comune. Data la situazione particolare della Germania, in cui il sostegno nazionale è attualmente accordato a numerosi piccoli produttori di detto alcole in base alle condizioni specifiche del monopolio dell'alcole della Germania, è necessario consentire, durante un periodo limitato di tempo, il mantenimento della concessione di siffatto sostegno. È parimenti necessario prevedere una relazione circa il funzionamento della deroga in questione alla scadenza di tale periodo, corredata di proposte appropriate.

(13) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.

(14) Le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero tener conto, parallelamente e opportunamente, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato.

(15) Le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero altresì rispettare gli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2 del trattato, in particolare quelli che rientrano nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e, in particolare, l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi.

(16) Per garantire il corretto funzionamento del regime, è opportuno permettere alla Commissione di adottare misure transitorie. È altresì opportuno autorizzare la Commissione a risolvere problemi pratici specifici in via temporanea ed eccezionale.

(17) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe evitare l'adozione di misure tali da creare discriminazioni tra l'alcole etilico di origine agricola e l'alcole etilico di origine non agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Nel settore dell'alcole etilico di origine agricola sono introdotte misure specifiche che disciplinano i seguenti prodotti:

Codice NC	Designazione delle merci
ex 2207 10 00	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol., ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione delle merci
ex 2207 20 00	Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato
ex 2208 90 91 ed ex 2208 90 99	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol., ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

2. L'articolo 4 si applica anche ai prodotti a base di alcole etilico di origine agricola del codice NC 2208, presentati in recipienti di contenuto superiore a 2 litri, che presentino tutte le caratteristiche di un alcole etilico di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Metodo di produzione

Il metodo di produzione e le caratteristiche dell'alcole etilico ottenuto a partire da un prodotto agricolo specifico di cui all'allegato I del trattato possono essere stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 3

Informazioni

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:

- la produzione di alcole etilico di origine agricola in ettolitri di alcole puro, ripartita per prodotto alcoligeno utilizzato,
- il volume di alcole etilico di origine agricola smaltito, espresso in ettolitri di alcole puro ripartito tra i diversi settori di destinazione,
- le scorte di alcole etilico di origine agricola giacenti sul loro territorio alla fine dell'anno precedente,
- la stima della produzione dell'anno in corso.

Le modalità di trasmissione delle suddette informazioni e, in particolare, la periodicità e la definizione dei settori di destinazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

2. In base a queste informazioni e ad altre informazioni disponibili, la Commissione redige un bilancio comunitario del mercato dell'alcole etilico di origine agricola relativo all'anno precedente ed un bilancio estimativo dell'anno in corso.

3. Il bilancio comunitario contiene altresì informazioni sull'alcole etilico di origine non agricola. Il contenuto preciso e le modalità di raccolta di tali informazioni sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Con «alcole etilico di origine non agricola» si intendono i prodotti di cui ai codici NC 2207, 2208 90 91 e 2208 90 99 non ottenuti da uno specifico prodotto agricolo menzionato nell'allegato I del trattato.

4. La Commissione comunica i suddetti bilanci agli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 4

Titoli di importazione e di esportazione

1. L'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 nella Comunità può essere subordinata alla presentazione di un titolo di importazione. L'esportazione dei prodotti suddetti può essere subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione.

2. I titoli sono rilasciati dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve le disposizioni di applicazione dell'articolo 6. I titoli sono validi in tutto il territorio della Comunità.

3. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una garanzia per l'esecuzione dell'impegno di importazione o di esportazione durante il periodo di validità dei titoli. Salvo in caso di forza maggiore, essa resta acquisita in tutto o in parte, qualora l'operazione di importazione o esportazione non sia eseguita entro tale termine o sia eseguita solo parzialmente.

4. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 5

Applicazione dei dazi della tariffa doganale comune

Salvo qualora altrimenti previsto dal presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 6

Contingenti tariffari

1. I contingenti tariffari per i prodotti contemplati dall'articolo 1, che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o da un altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione secondo modalità stabilite nell'ambito della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

2. Per la gestione dei contingenti tariffari si può applicare uno dei metodi seguenti o una combinazione di tali metodi:

- metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il metodo «primo arrivato, primo servito»);
- metodo di ripartizione in proporzione dei quantitativi richiesti alla presentazione delle domande (metodo «esame simultaneo»);
- metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (metodo «produttori tradizionali/nuovi arrivati»).

Possono essere applicati altri metodi appropriati. Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. Il metodo di gestione tiene conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio e può ispirarsi ai metodi applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura di contingenti su base annua, all'occorrenza, in base ad un opportuno scaglionamento, stabiliscono il metodo di gestione da applicare e comportano se del caso:

- disposizioni atte a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
- disposizioni relative al riconoscimento del documento che consentirà di verificare le garanzie di cui alla lettera a);
- le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli di importazione.

Articolo 7

Regime di perfezionamento attivo

Nella misura necessaria al corretto funzionamento del mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, può vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 8

Interpretazione della nomenclatura combinata

1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di applicazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento è inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo qualora altrimenti previsto dal presente regolamento o in disposizioni adottate in virtù del medesimo, sono vietate negli scambi con paesi terzi:

- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente.

Articolo 9

Misure di urgenza

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Per valutare se la situazione giustifichi l'applicazione di tali misure, si tiene conto in particolare dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati o chiesti titoli di importazione e dei dati figuranti nel bilancio della campagna di commercializzazione in questione.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato, adotta le modalità generali d'applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono adottare misure conservative.

2. Qualora si configuri la situazione descritta al paragrafo 1 la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della loro comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o annullare tali misure entro il termine di un mese dalla data alla quale è stato consultato.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ottemperanza agli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 10

Aiuti nazionali

1. Alla produzione e al commercio dei prodotti di cui al presente regolamento si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

2. Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 26/62, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli ⁽¹⁾, il paragrafo 1 non si applica all'aiuto accordato, fino al 31 dicembre 2010 dalla Germania nell'ambito del monopolio dell'alcole della Germania per prodotti commercializzati, dopo ulteriore trasformazione, dal monopolio come alcole etilico di origine agricola elencato nell'allegato I del trattato. L'ammontare totale di tale aiuto non deve superare 110 milioni di EUR all'anno.

3. La Germania presenta ogni anno alla Commissione, anteriormente al 30 giugno, una relazione sul funzionamento del sistema. Anteriormente al 31 dicembre 2009, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della deroga, con una valutazione degli aiuti accordati nel contesto del monopolio dell'alcole della Germania, insieme ad eventuali proposte appropriate.

Articolo 11

Scambio di dati

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente tutti i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità di tale comunicazione, compresi la natura e la presentazione dei dati da trasmettere, i termini per la loro

⁽¹⁾ GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62.

comunicazione e la diffusione dei dati raccolti, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 12

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei vini (in seguito denominato il «comitato»), istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ⁽²⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione sollevata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 14

Rispetto del trattato e degli accordi internazionali

Il presente regolamento si applica tenendo conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato.

Articolo 15

Misure transitorie

Secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione adotta:

- le misure necessarie a facilitare la transizione al regime istituito dal presente regolamento;
- le misure necessarie e debitamente giustificate per rispondere, in caso di urgenza, a problemi pratici, specifici e imprevisi.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYS

REGOLAMENTO (CE) N. 671/2003 DEL CONSIGLIO**del 10 aprile 2003****recante modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 ⁽²⁾ contiene, all'allegato XVII, un piano temporaneo di gestione dello sforzo di pesca applicabile a tutte le attività di pesca presumibilmente dedite alla cattura del merluzzo bianco nel mare del Nord e ad ovest della Scozia.
- (2) L'attuazione del suddetto allegato XVII ha dimostrato la necessità di chiarirne o renderne più flessibili alcune disposizioni, onde migliorarne l'applicabilità e l'efficacia.
- (3) Occorre garantire che le modifiche apportate al piano non comportino una diminuzione dell'efficacia delle misure in questione in termini di conservazione.

(4) Tali misure dovrebbero essere adottate con urgenza al fine di garantire l'efficacia del sistema. Per tale motivo è essenziale derogare alla regola delle sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

(5) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 dovrebbe essere pertanto modificato conseguentemente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 aprile 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

ALLEGATO

«ALLEGATO XVII

SFORZO DI PESCA E ULTERIORI CONDIZIONI PER IL CONTROLLO, L'ISPEZIONE E LA SORVEGLIANZA NEL QUADRO DELLA RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI MERLUZZO BIANCO

SFORZO DI PESCA

1. Dal 1° febbraio 2003 al 31 dicembre 2003, ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato.
2. Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:
 - a) la parte della divisione CIEM IIIa limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da capo Hasenøre a capo Gribens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
 - b) la parte della divisione CIEM IIIa che non rientra nella zona specificata alla lettera a), nonché la sottozona CIEM IV esclusi i seguenti rettangoli statistici CIEM:
 - 52E6, 52E7, 52E8, 52E9, 52F0, 52F1, 52F2, 52F3, 52F4
 - 51E6, 51E7, 51E8, 51E9, 51F0, 51F1, 51F2, 51F3, 51F4
 - 50E6, 50E7 ⁽¹⁾, 50E8 ⁽¹⁾, 50F2 ⁽²⁾, 50F3, 50F4
 - 49E6 ⁽¹⁾, 49E7 ⁽¹⁾, 49F3, 49F4
 - 48F3, 48F4
 - 47F3 ⁽³⁾, 47F4, 47F5
 - 46F3 ⁽⁴⁾, 46F4, 46F5
 - 45F3 ⁽⁵⁾, 45F4 ⁽⁵⁾, 45F5, 45F6
 - 44F4 ⁽⁵⁾, 44F5 ⁽⁵⁾, 44F6;
 - c) la divisione CIEM VIa esclusa la parte che si trova ad ovest di una linea tracciata unendo di seguito con linee rette le seguenti coordinate geografiche:
 - 60° 00' N, 04° 00' O
 - 59° 45' N, 05° 00' O
 - 59° 30' N, 06° 00' O
 - 59° 00' N, 07° 00' O
 - 58° 30' N, 08° 00' O
 - 58° 00' N, 08° 00' O
 - 58° 00' N, 08° 30' O
 - 56° 00' N, 08° 30' O
 - 56° 00' N, 09° 00' O
 - 55° 00' N, 09° 00' O
 - 55° 00' N, 10° 00' O
 - 54° 30' N, 10° 00' O.
3. Ai fini del presente allegato si intende per "giornata fuori dal porto":
 - a) il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno di calendario e le ore 24:00 del medesimo giorno di calendario o una parte di detto periodo; oppure
 - b) qualsiasi periodo di 24 ore consecutive a decorrere dal momento della partenza dal porto o una parte di detto periodo.

Se uno Stato membro desidera avvalersi della definizione di "giornata fuori dal porto" di cui alla lettera b), esso notifica alla Commissione i mezzi di sorveglianza delle attività dei pescherecci che intende utilizzare per garantire il rispetto delle suddette disposizioni.

⁽¹⁾ A nord di una linea retta tracciata tra 60° 00' N, 04° 03' O e 61° 00' N, 01° 43' O.

⁽²⁾ A nord di una linea retta tracciata tra 61° 00' N, 02° 00' E e 60° 30' N, 03° 00' E.

⁽³⁾ Ad est di una linea retta tracciata tra 59° 30' N, 03° 00' E e 59° 00' N, 03° 30' E.

⁽⁴⁾ Ad est di 03° 30' E.

⁽⁵⁾ A nord di una linea retta tracciata tra 58° 30' N, 03° 30' E e 57° 30' N, 05° 30' E.

4. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni di attrezzi da pesca:
- reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm;
 - sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm;
 - reti fisse demersali, incluse le reti da posta derivanti, le tramaglie e le reti da posta impiglianti;
 - palangari demersali;
 - reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni tra 70 mm e 99 mm;
 - reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni tra 16 mm e 31 mm.
5. a) Ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4, siano fuori dal porto e si trovino in una delle zone specificate al punto 2 per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6 o al punto 9.
- b) Le giornate fuori dal porto trascorse in zone diverse da quelle specificate al punto 2 non sono imputate al numero di giornate di cui al punto 6 o al punto 9.
- c) Il disposto della lettera a) non si applica ai pescherecci che operano secondo le modalità descritte al punto 7, lettera b).
6. a) Un peschereccio che detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4 può rimanere fuori dal porto per il seguente numero di giorni nell'arco di un mese civile:

Attrezzi di cui al punto:						
	4a	4b	4c	4d	4e	4f
Zona di cui al punto:						
2a	9	0	16	19	25	23
2b	9	15	16	19	25	23
2c	9	15	16	19	25	23

- b) La Commissione può assegnare agli Stati membri giornate supplementari per compensare il tempo di percorrenza tra il porto di origine e le zone di pesca e per compensare l'adeguamento al regime di gestione dello sforzo di recente introduzione.
- c) La Commissione può assegnare provvisoriamente agli Stati membri un ulteriore numero di giorni in cui una nave può rimanere fuori dal porto mentre detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base dei risultati acquisiti o previsti dei programmi di disarmo nel 2002 e 2003 per le navi interessate dalle disposizioni del presente allegato.
- d) Gli Stati membri che beneficiano dell'assegnazione di cui alla lettera c) riferiscono alla Commissione, rispettivamente prima della fine di marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, dei progressi compiuti nell'attuazione dei loro programmi di disarmo. Sulla base di tali relazioni, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui alla lettera c).
- e) Fatto salvo il disposto della lettera a), uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio che utilizza reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati aventi maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm di trascorrere un massimo di 16 giorni fuori dal porto, a condizione che detto Stato membro:
- abbia previamente notificato alla Commissione la propria intenzione di farlo; e
 - abbia verificato, in base all'attività registrata del peschereccio in questione, che meno del 5 % degli sbarchi di quest'ultimo, in peso vivo, durante il 2002 era costituito da merluzzo bianco; e
 - verifichi che l'attività registrata di quel peschereccio per il mese che finisce due mesi prima dell'inizio del mese in corso conferma che una proporzione non superiore al 5 % dei suoi sbarchi durante quel mese era costituita da merluzzo bianco.

Le navi che beneficiano delle disposizioni della lettera e) non possono ricevere altri giorni supplementari in virtù della lettera b).

7. a) Un peschereccio che si trova in una delle zone di cui al punto 2 e che detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 non può simultaneamente detenere a bordo un altro degli attrezzi menzionati al punto 4.
- b) Fatto salvo il disposto della lettera a), un peschereccio che si trova in una delle zone di cui al punto 2 può tenere a bordo contemporaneamente più attrezzi da pesca di cui al punto 4 ma non li può impiegare nelle zone suddette. Durante la permanenza della nave in una delle zone di cui al punto 2, gli attrezzi in questione devono essere legati e riposti conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un sistema di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾.
8. Un peschereccio che abbia impiegato uno degli attrezzi indicati in una delle zone specificate non può impiegare lo stesso attrezzo in un'altra zona specificata per un numero di giornate superiore a quello indicato al punto 6, per un mese o per un periodo alternativo determinato conformemente al punto 11, dedotto il totale delle giornate in cui tale attrezzo è già stato impiegato in una delle altre zone specificate in tale mese o in tale periodo alternativo.
9. In un mese o in un periodo di due mesi determinato conformemente al punto 11, una nave può impiegare soltanto due degli attrezzi definiti al punto 4. Tali attrezzi possono essere impiegati solo in giorni diversi. Il numero totale di giorni disponibili per tali navi non può superare la metà della somma dei giorni assegnati per ciascun attrezzo in virtù del punto 6. Nel limite di questo totale, è vietato impiegare uno degli attrezzi in questione per un numero di giorni superiore a quello stabilito per tale attrezzo al punto 6.
10. a) Uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio di trasferire fino a un massimo del 20 % dei giorni ai quali è ammissibile da un mese al mese successivo o da un periodo alternativo determinato conformemente al punto 11 al successivo mese o periodo alternativo.
- b) Uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio di trasferire giorni ai quali è ammissibile per un dato mese o per un periodo alternativo determinato conformemente al punto 11 a un altro dei suoi pescherecci quando:
- il peschereccio che riceve i giorni ha una potenza motrice installata pari o inferiore a quella del peschereccio che trasferisce i giorni; oppure
 - il peschereccio che riceve i giorni ha una potenza motrice installata superiore a quella del peschereccio che trasferisce i giorni, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti moltiplicato per la potenza motrice, in chilowatt, della nave che riceve i giorni sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dal peschereccio meno potente moltiplicato per la potenza motrice, in chilowatt, della nave che trasferisce i giorni. I chilowatt di entrambe le navi devono essere quelli registrati per ognuna di esse nel registro dei pescherecci comunitari.
- c) Il trasferimento, ai sensi della lettera b), di giorni stabiliti a norma del punto 6 è vietato tra uno degli attrezzi di cui al punto 4, lettere da b) a f) e uno degli attrezzi di cui al punto 4, lettera a).
11. Uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio di cumulare i giorni fuori dal porto:
- nel limite di un qualsiasi periodo di non più di due mesi consecutivi; e
 - nel limite di un periodo di non più di quattro mesi consecutivi quando è stato deciso che le navi di detto Stato membro rimarranno in porto per una parte di tale periodo per evitare la cattura di pesce in fase di riproduzione.
12. Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di cui al punto 4 in una o più delle zone di cui al punto 2 ad un suo peschereccio che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2000, nel 2001 o nel 2002.
13. Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati ad un suo peschereccio ai sensi del punto 6 o del punto 9 i giorni in cui la nave è stata fuori dal porto ma non ha potuto pescare a causa di circostanze eccezionali ivi comprese un'avaria tecnica o condizioni meteorologiche avverse. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle decisioni prese in merito.

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

14. Le disposizioni del titolo IIA del regolamento (CEE) n. 2847/93, relative agli obblighi di notifica agli Stati di bandiera, si applicano alle navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, che impiegano gli attrezzi da pesca di cui al punto 4 e che operano nelle zone di cui al punto 2. Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità col presente allegato. Tali misure alternative sono notificate alla Commissione e da questa approvate.

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2866/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

15. Il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante che desideri sbarcare in uno Stato membro oltre 1 tonnellata di merluzzo bianco comunica alle autorità competenti dello Stato membro in questione, almeno quattro ore prima dello sbarco:
 - il porto,
 - l'ora di arrivo prevista nel porto suddetto,
 - i quantitativi di merluzzo detenuti a bordo, in chilogrammi di peso vivo,
 - i quantitativi di merluzzo da sbarcare, in chilogrammi di peso vivo.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a 1 tonnellata di merluzzo bianco possono chiedere che le operazioni di sbarco non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.
 16. Qualora un peschereccio debba sbarcare oltre 2 tonnellate di merluzzo bianco, il comandante del peschereccio provvede affinché gli sbarchi avvengano esclusivamente in porti designati.
 17. Ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di merluzzo bianco superiori a 2 tonnellate.
 18. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le relative procedure di ispezione e di sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di merluzzo bianco di ciascuno sbarco. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.
 19. È vietato detenere a bordo di un peschereccio quantitativi di merluzzo bianco mescolati con altre specie di organismi marini in un'unica cassa o altro recipiente.
 20. I comandanti dei pescherecci prestano l'assistenza necessaria agli ispettori degli Stati membri per consentire loro di procedere, a fini di verifica, ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di merluzzo bianco.
 21. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescati in una delle zone di cui al punto 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco.
 22. In deroga alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, tutti i quantitativi di merluzzo bianco pescati in una delle zone di cui al punto 2 trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento precitato, indicante i quantitativi trasportati di questa specie. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), dello stesso regolamento non si applica.»
-

REGOLAMENTO (CE) N. 672/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 aprile 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(EUR/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	96,8
	204	79,3
	212	129,8
	999	102,0
0707 00 05	052	101,5
	064	58,4
	204	41,8
	628	147,3
	999	87,3
0709 10 00	220	190,1
	999	190,1
0709 90 70	052	90,2
	204	60,4
	999	75,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	67,0
	204	38,5
	212	68,6
	220	45,7
	400	46,8
	600	49,6
	624	67,1
	999	54,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	64,5
	388	85,4
	400	99,4
	404	112,3
	508	79,4
	512	80,9
	524	61,7
	528	77,6
	720	83,5
	728	54,1
	804	134,6
	999	84,9
0808 20 50	388	77,4
	512	78,0
	528	64,8
	720	46,0
	999	66,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 673/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2003

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1143/98, (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999, (CE) n. 1247/1999 e (CE) n. 140/2003 per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo approvato con decisione 2003/263/CE del Consiglio, del 27 marzo 2003, relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽³⁾, ha previsto nuove concessioni per l'importazione di alcuni prodotti del settore delle carni bovine nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal suddetto accordo. Esse si applicano a decorrere dal 1° aprile 2003.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001 ⁽⁵⁾, il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2851/2000 e (CE) n. 1408/2002 del Consiglio e dalla decisione 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica d'Ungheria ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 529/2003 ⁽⁷⁾, il regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 529/2003, il regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 529/2003, e il regolamento (CE) n. 140/2003 della Commissione, del 27 gennaio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania ⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 529/2003, devono essere modificati in conformità con effetti a decorrere dal 1° aprile 2003.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU L 78 del 25.3.2003, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 50.

⁽⁹⁾ GU L 150 del 17.6.1999, pag. 18.

⁽¹⁰⁾ GU L 23 del 28.1.2003, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1143/98, la tabella è sostituita dal testo seguente:

«Numero d'ordine	Codici NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci	Volume del contingente (in capi)	Aliquota del dazio doganale
09.4563	ex 0102 90 05 ex 0102 90 29 ex 0102 90 49 ex 0102 90 59 ex 0102 90 69	Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau	7 000	6 % ad valorem ⁽²⁾

⁽¹⁾ Codici Taric: cfr. allegato II.

⁽²⁾ Esenzione dal dazio applicabile per gli animali originari della Polonia.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1279/98 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 1408/2002 del Consiglio e dalle decisioni 2003/18/CE e 2003/263/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, la Romania e la Polonia.»

2) All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Ogni importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, effettuata nell'ambito dei contingenti istituiti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000 (*), (CE) n. 2433/2000 (**), (CE) n. 2434/2000 (***) e (CE) n. 1408/2002 (****) del Consiglio e dalle decisioni 2003/18/CE (*****) e 2003/263/CE (*****), del Consiglio, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

(*) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

(**) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

(***) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.

(****) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.

(*****) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

(*****), GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53.»

3) All'articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Per "gruppo di prodotti" ai sensi della lettera c) si intendono:

- i prodotti dei codici NC 0201 e 0202 originari di uno dei paesi indicati all'allegato I, oppure
- i prodotti dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59 e 0210 99 90 originari dell'Ungheria, oppure
- i prodotti dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 e 0210 99 51 originari della Romania, oppure
- i prodotti del codice NC 1602 50 10 originari della Polonia, oppure
- i prodotti del codice NC 1602 50 originari della Romania.»

4) L'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1128/1999, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale:

- è ridotta dell'80 % per gli animali originari della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania,
- è ridotta del 90 % per gli animali originari dell'Ungheria e della Romania,
- è soppressa per gli animali originari della Polonia.»

Articolo 4

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1247/1999, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

- «2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale:
- è ridotta dell'80 % per gli animali originari della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania,
 - è ridotta del 90 % per gli animali originari dell'Ungheria e della Romania,
 - è soppressa per gli animali originari della Polonia.»

Articolo 5

All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 140/2003, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

- «c) 4 800 t di prodotti delle carni bovine di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50 10 originari della Polonia.»

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Concessioni applicabili alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari di alcuni paesi

(NPF = dazio applicabile alla nazione più favorita)

Paese d'origine	Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio applicabile (% di NPF)	Quantitativi annuali dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (tonnellate)	Quantitativi annuali dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Incremento annuale a partire dall'1.7.2004 (tonnellate)	
Ungheria	09.4707	0201	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	Esenzione	13 655	15 020	1 365	
		0202						
	09.4774	0206 10 95	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, pezzi detti "onglets" e "hampes"	Esenzione	1 000	1 100	100	
		0206 29 91	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate, in forma diversa dai pezzi detti "onglets" e "hampes"					
		0210 20 10	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate					
		0210 20 90						
0210 99 51		Pezzi detti "hampes" e "onglets" di animali della specie bovina						
0210 99 59	Altre frattaglie di animali della specie bovina							
		0210 99 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie					
Polonia	09.4824	0201	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	Esenzione	19 200	20 800	1 600	
		0202						
		1602 50 10	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: — di animali della specie bovina — non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte					
Repubblica ceca	09.4623	0201	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	20	3 500	3 500	0	
		0202						
Slovacchia	09.4624	0201	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	20	3 500	3 500	0	
		0202						
Romania	09.4753	0201	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	Esenzione	3 500	4 000	0	
		0202						
		0206 10 95						Pezzi detti "onglets" e "hampes" della specie bovina, freschi o refrigerati
		0206 29 91						Pezzi detti "onglets" e "hampes" della specie bovina, congelati
			0210 20	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate				
		0210 99 51	Pezzi detti "onglets" e "hampes" di animali della specie bovina					
	09.4768	1602 50	Preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di animali della specie bovina	Esenzione	250	500	0	
Bulgaria	09.4651	0201	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	20	250	250	0»	
		0202						

REGOLAMENTO (CE) N. 674/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2003
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per

l'aiuto alimentare comunitario ⁽³⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 93/02
2. **Beneficiario** ^(?): World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma tel. (39-06) 65 13 29 88; telefax 65 13 28 44/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Israele
5. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 3 000
7. **Numero di lotti:** 1 in 3 partite (A1: 1 000 tonnellate; A2: 1 000 tonnellate; A3: 1 000 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ^(?) ⁽⁵⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.10]
9. **Condizionamento** ^(?): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.2 A 1.d, 2.d e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.B.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: A1: 19.5-8.6.2003; A2: 2-22.6.2003; A3: 16.6-6.7.2003
 - 2° termine: A1: 2-22.6.2003; A2: 16.6-6.7.2003; A3: 30.6-20.7.2003
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 29.4.2003
 - 2° termine: 13.5.2003
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Mr T. Vestergaard, Commission européenne, Bureau L 130 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 9.4.2003, fissata dal regolamento (CE) n. 566/2003 della Commissione (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 9)

Note:

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione (GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato fitosanitario.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce l'1 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
-

Per dare modo alla Commissione di aggiudicare l'appalto di forniture è indispensabile trasmettere certe informazioni relative all'offerente (in particolare il numero di conto da accreditare). Queste informazioni sono contenute in un modulo disponibile sul sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm

Qualora non vengano inviate tali informazioni, l'offerente designato fornitore non potrà invocare il termine di comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2519/97.

Tutti gli offerenti sono pertanto invitati ad allegare alla propria offerta il suddetto modulo, completato con le informazioni richieste.

REGOLAMENTO (CE) N. 675/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2003
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per

l'aiuto alimentare comunitario ⁽³⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTI A, B, C e D

1. **Azioni nn.:** 94/02 (A); 95/02 (B); 96/02 (C); 97/02 (D)
2. **Beneficiario** (?): UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman — Jordan telex 21170 UNRWA JO; tel. (962-6) 586 41 26; fax 586 41 27
3. **Rappresentante del beneficiario:** UNRWA Field Supply and Transport Officer
 - A: PO Box 19149, Jerusalem, Israele [tel. (972-2) 589 05 55; telex 26194 UNRWA IL; fax 581 65 64]
 - B: PO Box 947, Beirut, Libano [tel. (961-1) 84 04 61-6; fax 84 04 67]
 - C: PO Box 4313, Damascus, Siria [tel. (963-11) 613 30 35; telex 412006 UNRWA SY; fax 613 30 47]
 - D: PO Box 484, Amman, Giordania [tel. (962-6) 474 19 14/477 22 26; telex 23402 UNRWAJFO JO; fax 474 63 61]
4. **Paese di destinazione:** A: Israele (Gaza); B: Libano; C: Siria; D: Giordania
5. **Prodotto da mobilitare:** olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 1 125
7. **Numero di lotti:** 4 (A: 275 tonnellate; B: 315 tonnellate; C: 194 tonnellate; D: 341 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (?) (4) (?): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.2]
9. **Condizionamento** (6): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.1 A, B e C.2]
Peso della bottiglia vuota: minimo 22 g
10. **Etichettatura o marcatura** (?): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: «NOT FOR SALE»
lotto D: «Expiry date ...» (data di fabbricazione + 2 anni)
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
A condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto:** A, C: reso porto di sbarco — terminale per contenitori
B, D: reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** A: Ashdod; C: Lattakia
16. **Luogo di destinazione:** UNRWA warehouse in Beirut (B) and Amman (D)
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: A, B, C: 15.6.2003; D: 22.6.2003
 - 2° termine: A, B, C: 29.6.2003; D: 6.7.2003
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 19-31.5.2003
 - 2° termine: 2-15.6.2003
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 29.4.2003
 - 2° termine: 13.5.2003
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1): Attn. Mr T. Vestergaard, Commission européenne, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione:** —

LOTTO E

1. **Azione n.:** 03CAB4
2. **Beneficiario** (?): EuronAid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, tel. (31-70) 330 57 57; fax (31-70) 364 17 01; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Repubblica democratica del Congo
5. **Prodotto da mobilitare:** olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 18
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (4): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.2]
9. **Condizionamento** (8): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.8 A, B e C.2]
Peso del bidone vuoto: minimo 135 g
10. **Etichettatura o marcatura** (5): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
 - I bidoni possono essere contrassegnati mediante etichette
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
Il prodotto mobilitato non deve essere stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di consegna previsto** (9): reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 19.5-8.6.2003
 - 2° termine: 2-22.6.2003
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 29.4.2003
 - 2° termine: 13.5.2003
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B ; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
— certificato sanitario (+ «data di produzione: ...»).
- (⁵) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto III.A.3.c è sostituito dal seguente: «la dicitura “Comunità europea”».
- (⁶) Da spedire in containers di 20 piedi. Lotti A e C: le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea franco porto di sbarco, terminale per container e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei container nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali e religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei containers al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i containers.
- Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.
- (⁷) Lotto C: il certificato sanitario e il certificato di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.
- (⁸) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
- Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.
- Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di bidoni relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
- Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di altra sicurezza simili), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.
- (⁹) Si richiama all'attenzione dell'offerente l'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2519/97.

Per dare modo alla Commissione di aggiudicare l'appalto di forniture è indispensabile trasmettere certe informazioni relative all'offerente (in particolare il numero di conto da accreditare). Queste informazioni sono contenute in un modulo disponibile sul sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm

Qualora non vengano inviate tali informazioni, l'offerente designato fornitore non potrà invocare il termine di comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2519/97.

Tutti gli offerenti sono pertanto invitati ad allegare alla propria offerta il suddetto modulo, completato con le informazioni richieste.

**REGOLAMENTO (CE) N. 676/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2001 relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo
additivo negli alimenti per animali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 9r,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1334/2001 della Commissione, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo negli alimenti per animali ⁽³⁾, autorizzava in via provvisoria l'utilizzazione dell'additivo potassio diformato negli alimenti per animali alle condizioni stabilite da tale regolamento.
- (2) La direttiva 70/524/CEE prescrive che le autorizzazioni degli stimolatori della crescita siano collegate alla persona responsabile della loro messa in circolazione.
- (3) La Commissione ha ricevuto notifica che la persona responsabile della messa in circolazione dell'additivo «potassio diformato» è cambiata ed è ora la BASF Aktiengesellschaft.
- (4) La persona responsabile della messa in circolazione dell'additivo ha presentato nuovi dati al fine di ottenere l'approvazione di concentrazioni massime più elevate dell'additivo nell'alimentazione degli animali.

- (5) Il comitato scientifico per l'alimentazione degli animali ha espresso parere favorevole riguardo alla sicurezza dell'additivo nelle nuove condizioni di utilizzazione.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1334/2001 deve essere quindi modificato di conseguenza.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 1334/2001 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 180 del 3.7.2001, pag. 18.

ALLEGATO

«ALLEGATO

N. di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione della persona responsabile della messa in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						(mg di ingrediente attivo/kg di alimento completo)			
Stimolatori della crescita									
1	BASF Aktiengesellschaft a DE RP 1 31401	Potassio diformato (Formi™ LHS)	Composizione dell'additivo: Potassio diformato, Solido min. 98 %, Silicato max. 1,5 %, Acqua max. 0,5 % Sostanza attiva: Potassio diformato, solido KH(COOH) ₂ CAS N. 20642-05-1	Porcellini (slattati)	2 mesi	6 000	18 000		30.6.2005
				Maiali da ingrasso	—	6 000	12 000		30.6.2005»

REGOLAMENTO (CE) N. 677/2003 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 2003****che stabilisce misure d'emergenza per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel mar Baltico**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nella riunione annua del settembre 2002, la Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico ha raccomandato un certo numero di misure tecniche intese a limitare le catture di merluzzi bianchi aventi dimensioni inferiori a quella richiesta per tale specie, allo scopo di ricostituire gli stock di merluzzo bianco nel mar Baltico. Tali misure sono state messe in atto con il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽²⁾.
- (2) Durante il periodo di applicazione di tali misure, sono stati portati a compimento altri lavori scientifici e sono state effettuate esperienze pratiche da cui risulta che le misure adottate per la pesca al traino del merluzzo bianco e del pesce piatto non hanno l'effetto previsto. Pertanto merluzzi bianchi di dimensioni inferiori a quelle stabilite sono catturati e rigettati in mare in quantitativi tali da ridurre gli stock di tale specie.

- (3) Le attuali pratiche di pesca costituiscono una grave minaccia per la conservazione e la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel mar Baltico e richiedono azioni immediate. Occorre pertanto che la Commissione adotti, di sua propria iniziativa, misure d'emergenza al fine di tutelare la prossima classe di età del merluzzo bianco nel mar Baltico. Tali misure si applicano dal 15 aprile 2003 al 31 maggio 2003 e sono complementari al divieto di pesca del merluzzo bianco previsto per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto dal regolamento (CE) n. 2341/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La pesca del merluzzo bianco effettuata utilizzando reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe è vietata dal 15 aprile al 31 maggio 2003 per i pescherecci comunitari che operano nella divisione CIEM III b, c, d e per i pescherecci che battono bandiera dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania nelle acque comunitarie della divisione CIEM III b, c, d.

La pesca del pesce piatto effettuata utilizzando reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe è vietata dal 15 aprile al 31 maggio 2003 per i pescherecci comunitari che operano nella divisione CIEM III b, c, d.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CE) N. 678/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2003**

**che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara
di cui al regolamento (CE) n. 596/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 596/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i

prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la prima gara prevista dal regolamento (CE) n. 596/2003 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 7 aprile 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 85 del 2.4.2003, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindstepriser i EUR/t
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux Exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnina kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef —
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha —
Kött med ben**

DANMARK	— Forfjerdinger	750
DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	1 350
	— Vorderviertel	750
ESPAÑA	— Cuartos traseros	1 350
	— Cuartos delanteros	750
FRANCE	— Quartiers arrière	1 350
	— Quartiers avant	750
ITALIA	— Quarti anteriori	—
ÖSTERREICH	— Vorderviertel	—

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Bonelss beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött**

DEUTSCHLAND	— Hinterhese (INT 11)	—
	— Kugel (INT 12)	—
	— Oberschale (INT 13)	—
	— Unterschale (INT 14)	2 490
	— Hüfte (INT 16)	—
	— Roastbeef (INT 17)	—
	— Lappen (INT 18)	731
	— Hochrippe (INT 19)	—
	— Vorderviertel (INT 24)	1 380
ESPAÑA	— Lomo de intervención (INT 17)	—
	— Paleta de intervención (INT 22)	1 280
	— Pecho de intervención (INT 23)	857
	— Cuarto delantero de intervención (INT 24)	1 280

FRANCE	— Tranche grasse d'intervention (INT 12)	2 010
	— Tranche d'intervention (INT 13)	2 605
	— Semelle d'intervention (INT 14)	2 326
	— Rumsteck d'intervention (INT 16)	—
	— Faux-filet d'intervention (INT 17)	5 000
	— Flanchet d'intervention (INT 18)	857
	— Épaule d'intervention (INT 22)	1 281
	— Poitrine d'intervention (INT 23)	871
	— Avant d'intervention (INT 24)	1 331
	IRELAND	— Intervention shoulder (INT 22)
— Intervention forequarter (INT 24)		1 303
ITALIA	— Girello d'intervento (INT 14)	—
	— Filetto d'intervento (INT 15)	—
	— Scamone (INT 16)	—
	— Roastbeef d'intervento (INT 17)	—
NEDERLAND	— Interventieschouder (INT 22)	1 255
	— Interventieborst (INT 23)	857

REGOLAMENTO (CE) N. 679/2003 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 2003****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 598/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 598/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i

prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la prima gara prevista dal regolamento (CE) n. 598/2003 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 7 aprile 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.⁽³⁾ GU L 29 del 5.2.2003, pag. 14.⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindstepriser i EUR/t
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux Exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

**Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande
avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	—
	— Vorderviertel	—
ESPAÑA	— Cuartos traseros	1 080
	— Cuartos delanteros	—
FRANCE	— Quartiers arrière	1 350
	— Quartiers avant	—
NEDERLAND	— Achtervoeten	—
	— Voorvoeten	—
ÖSTERREICH	— Hinterviertel	—
	— Vorderviertel	—

REGOLAMENTO (CE) N. 680/2003 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 2003****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 604/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 604/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i

prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la prima gara prevista dal regolamento (CE) n. 604/2003 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto l'8 aprile 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.⁽³⁾ GU L 86 del 3.4.2003, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindstepriser i EUR/t
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux Exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

DEUTSCHLAND	— Vorderviertel	—
FRANCE	— Quartiers avant	—
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	—

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

FRANCE	— Flanchet d'intervention (INT 18)	670
	— Épaule d'intervention (INT 22)	951
	— Avant d'intervention (INT 24)	951

REGOLAMENTO (CE) N. 681/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1898/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 7 al 10 aprile 2003, è fissata una restituzione massima pari a 295,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1898/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 682/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2003

che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1895/2002 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima.

(3) Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89. Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 7 al 10 aprile 2003 è fissata una sovvenzione massima pari a 302,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 683/2003 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 2003****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1896/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 7 al 10 aprile 2003, è fissata una restituzione massima pari a 153,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1896/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 684/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2003**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1897/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 7 al 10 aprile 2003, è fissata una restituzione massima pari a 153,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 685/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2003**

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 307/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i pomodori, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento

pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i pomodori esportate dopo il 14 aprile 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 307/2003 per i pomodori la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 14 aprile 2003 e prima del 14 maggio 2003, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU L 45 del 19.2.2003, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 686/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2003

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2003.

Esso si applica dal 16 al 29 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 14 aprile 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 16 al 29 aprile 2003

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	15,04	11,85	22,44	13,29
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	10,82	16,93	11,20	11,88
Marocco	16,13	15,53	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	8,41	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 687/2003 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 2003****che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Per i garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 593/2003 della Commissione ⁽⁸⁾.

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

(6) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele. Occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale.

considerando quanto segue:

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 209/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

1. Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codice NC ex 0603 10 20) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001, è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 593/2003 è abrogato.

(3) Il regolamento (CE) n. 686/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2003.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 28 del 4.2.2003, pag. 30.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 62.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

**DIRETTIVA 2003/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 marzo 2003**

**che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾, elaborata a seguito della consultazione delle parti sociali e del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nelle conclusioni del 7 aprile 1998 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione all'amianto ⁽⁴⁾ il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di modifica della direttiva 83/477/CEE ⁽⁵⁾, tenuto conto in particolare dell'interesse di ridefinire e adattare le misure di protezione in funzione delle persone che sono ormai le più esposte, in particolare i lavoratori addetti alla rimozione dell'amianto e quelli occasionalmente esposti all'amianto durante i lavori di manutenzione.
- (2) Alla luce delle suddette conclusioni, la Commissione era stata inoltre invitata a presentare proposte di modifica della direttiva 83/477/CEE tenendo conto degli studi approfonditi sui limiti di esposizione al crisotilo e sui metodi di misurazione del tenore di amianto nell'aria effettuati in base al metodo adottato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Provvedimenti analoghi dovrebbero essere adottati per quanto riguarda le fibre di sostituzione.
- (3) Nel parere sull'amianto ⁽⁶⁾ il Comitato economico e sociale ha chiesto alla Commissione di adottare nuove misure per la riduzione dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori.
- (4) Il divieto di immissione sul mercato e di utilizzazione di amianto crisotilo introdotto con la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽⁷⁾, con effetto decorrente dal 1° gennaio 2005, contribuirà a una sostanziale riduzione dell'esposizione dei lavoratori all'amianto.

- (5) Tutti i lavoratori dovrebbero essere tutelati contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto e dovrebbero essere pertanto soppresse le eccezioni previste per i settori marittimo e aereo.
- (6) Al fine di garantire la chiarezza della definizione delle fibre, occorre ridefinirle sia in termini mineralogici sia rispetto al loro numero CAS (Chemical Abstract Service).
- (7) Fatte salve altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell'amianto, una limitazione delle attività che comportano un'esposizione all'amianto dovrebbe svolgere un ruolo molto importante nella prevenzione delle malattie derivanti da tale esposizione.
- (8) Il sistema di notifica delle attività comportanti un'esposizione all'amianto dovrebbe essere adattato alle nuove situazioni di lavoro.
- (9) È importante escludere le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l'estrazione dell'amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione e la lavorazione di prodotti contenenti fibre d'amianto aggiunte deliberatamente, tenuto conto che il livello d'esposizione delle stesse è elevato e difficile da prevenire.
- (10) Tenuto conto delle conoscenze tecniche più recenti, occorre meglio definire la metodologia di prelievo dei campioni per la misurazione del tenore di amianto nell'aria, nonché il metodo di conteggio delle fibre.
- (11) Anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l'amianto non comporta rischi di cancro, è opportuno ridurre i valori limite di esposizione professionale all'amianto.

⁽¹⁾ GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 179 e

GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 273.

⁽²⁾ GU C 94 del 18.4.2002, pag. 40.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 23 settembre 2002 (GU 269 E del 5.11.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 18 febbraio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU C 142 del 7.5.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/24/CE (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

⁽⁶⁾ GU C 138 del 18.5.1999, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/91/CE della Commissione (GU L 286 del 30.10.2001, pag. 27).

- (12) È opportuno che i datori di lavoro siano tenuti a individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell'amianto, la presenza o l'eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e a darne comunicazione alle altre persone che possono essere esposte all'amianto per via dell'utilizzo degli edifici, di lavori di manutenzione o altre attività all'interno o all'esterno di essi.
- (13) È indispensabile accertarsi che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto vengano effettuati da imprese che conoscono tutte le precauzioni da adottare per tutelare i lavoratori.
- (14) Una formazione specifica dei lavoratori esposti o che possono essere esposti all'amianto contribuirà in modo significativo a ridurre i rischi derivanti da tale esposizione.
- (15) Il contenuto dei registri e delle cartelle cliniche previsti dalla direttiva 83/477/CEE dovrebbe essere allineato con gli elenchi e le cartelle cliniche che figurano nella direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽¹⁾.
- (16) È opportuno aggiornare le raccomandazioni pratiche per la sorveglianza clinica dei lavoratori esposti, alla luce delle conoscenze mediche più recenti, a fini di un'individuazione precoce delle patologie dovute all'amianto.
- (17) Dato che l'obiettivo dell'azione prevista, vale a dire il miglioramento della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (18) Le modifiche che figurano nella presente direttiva costituiscono un elemento concreto della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.
- (19) Tali modifiche sono limitate al minimo per non ostacolare inutilmente la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.
- (20) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 83/477/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 83/477/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è abrogato;

⁽¹⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66).

- 2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, il termine "amianto" indica i seguenti silicati fibrosi:

- l'actinolite d'amianto, n. 77536-66-4 del CAS (*),
- la grunerite d'amianto (amosite) n. 12172-73-5 del CAS (*),
- l'antofillite d'amianto, n. 77536-67-5 del CAS (*),
- il crisotilo, n. 12001-29-5 del CAS (*),
- la crocidolite, n. 12001-28-4 del CAS (*),
- la tremolite d'amianto, n. 77536-68-6 del CAS (*).

(*) Numero di registro del CAS (Chemical Abstract Service).»;

- 3) all'articolo 3:

- a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Purché si tratti di esposizioni sporadiche dei lavoratori e siano di debole intensità e risulti chiaramente dai risultati della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 che il valore limite di esposizione all'amianto non sia superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, gli articoli 4, 15 e 16 possono non essere applicati quando il lavoro prevede:

- a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
- b) la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
- c) l'incapsulamento e il condizionamento di guaine a materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
- d) la sorveglianza e il controllo dell'aria e il prelievo di campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.»;

- b) È inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Gli Stati membri stabiliscono, previa consultazione delle parti sociali e in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità di cui al paragrafo 3.»;

- 4) l'articolo 4 è modificato come segue:

- a) il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) La notifica dev'essere presentata dal datore di lavoro all'autorità responsabile degli Stati membri, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.

Tale notifica deve comprendere almeno una descrizione sintetica:

- a) dell'ubicazione del cantiere;
- b) del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati;
- c) delle attività e dei procedimenti applicati;

d) del numero dei lavoratori interessati;

e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;

f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto»;

b) il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) Occorre procedere a una nuova notifica ogniqualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto.»;

5) all'articolo 5, è aggiunto il comma seguente:

«Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell'amianto, le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l'estrazione dell'amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione o la lavorazione di prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente, sono vietate, ad eccezione del trattamento e della messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell'amianto.»;

6) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e in ogni caso al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 8, in particolare attraverso le seguenti misure:

- 1) il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
- 2) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell'aria;
- 3) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere regolarmente sottoposti ad un'efficace pulizia e manutenzione;
- 4) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
- 5) i residui devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Questa misura non si applica alle attività estrattive. Detti residui devono essere successivamente trattati ai sensi della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (*).

(*) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).»;

7) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. Per garantire il rispetto del valore limite fissato nell'articolo 8 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro dev'essere effettuata regolarmente.

2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto.

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'impresa.

4. Il prelievo dei campioni dev'essere effettuato da personale in possesso delle qualifiche richieste. I campioni prelevati sono successivamente analizzati a norma del paragrafo 6 in laboratori attrezzati per il conteggio delle fibre.

5. La durata dei campionamenti dev'essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. Il conteggio delle fibre è effettuato di preferenza tramite PCM (microscopio a contrasto di fase), applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) nel 1997 (*) o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria di cui al primo comma si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

(*) Determinazione della concentrazione delle fibre in sospensione nell'aria. Metodo raccomandato: microscopia ottica in contrasto di fase (conteggio con membrana filtrante). ISBN 92 4 154496, OMS, Ginevra 1997.»;

8) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA).»;

9) all'articolo 9, il paragrafo 1 è abrogato;

10) l'articolo 10 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando il valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, devono essere individuate le cause di questo superamento e adottate il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e il valore limite impone l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, tale uso non può essere permanente e la sua durata per ogni lavoratore deve essere limitata al minimo strettamente necessario. Se del caso di concerto con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, sono previsti, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche, i periodi di riposo necessari nel corso di attività che richiedono un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie.»;

11) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro adottano, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.

Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, occorre applicare le disposizioni previste dalla presente direttiva.»;

12) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell'amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite fissato dall'articolo 8 nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare il tenore di amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti:

- a) i lavoratori ricevono un apposito dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuale che essi devono indossare;
- b) sono affissi cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite fissato nell'articolo 8; e
- c) è evitata la dispersione della polvere prodotta dall'amianto o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori.»;

13) all'articolo 12, paragrafo 2, i primi due comma sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Il piano di cui al paragrafo 1 deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il piano deve in particolare prevedere che:

- l'amianto e/o i materiali contenenti amianto siano rimossi prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto e/o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto,
- vengano forniti, se necessario, i dispositivi di protezione individuale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

— al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto occorre accertarsi dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.»;

14) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 12 bis

1. I datori di lavoro devono prevedere un'adeguata formazione per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto. Tale formazione deve avvenire senza alcun onere a carico dei lavoratori e ad intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

- a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico dovuto al fumare;
- b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
- c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
- d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
- e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- f) le procedure di emergenza;
- g) le procedure di decontaminazione;
- h) l'eliminazione dei residui;
- i) la necessità del controllo sanitario.

3. Gli orientamenti pratici per la formazione degli addetti all'eliminazione dell'amianto sono messi a punto a livello comunitario.

Articolo 12 ter

Prima di effettuare lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, le imprese devono dare prova della loro competenza nel settore. Tale prova è stabilita conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.»;

15) all'articolo 14, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) qualora dai risultati emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 8, i lavoratori interessati e i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento siano informati più in fretta possibile del superamento e delle cause dello stesso e i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento siano consultati sulle misure da adottare o, in caso di urgenza, informati delle misure adottate.»;

16) all'articolo 15, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3) Ai lavoratori devono essere forniti informazioni e consigli relativi a qualsiasi accertamento della loro salute cui essi possono sottoporsi dopo la fine dell'esposizione.

Il medico o l'autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori può segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza medica dopo la fine dell'esposizione per il periodo di tempo da essi ritenuto necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.

Tale sorveglianza prolungata avviene in conformità delle legislazioni e/o delle prassi nazionali.»;

17) all'articolo 16, il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) Il registro di cui al punto 1) e le cartelle cliniche individuali di cui all'articolo 15, punto 1) devono essere conservati per un periodo minimo di quarant'anni a partire dalla fine dell'esposizione, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.»;

18) all'articolo 16, è aggiunto il punto seguente:

«3) I documenti di cui al punto 2) vanno messi a disposizione dell'autorità responsabile qualora l'impresa cessi la sua attività, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.»;

19) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 bis

Gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive proporzionate e dissuasive»;

20) l'allegato I è abrogato;

21) all'allegato II, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3) L'accertamento clinico dei lavoratori dovrebbe essere effettuato conformemente ai principi e alle prassi della medicina del lavoro; esso dovrebbe comportare almeno le seguenti misure:

- tenuta della cartella clinica e professionale del lavoratore,
- colloquio individuale,

- esame clinico generale e segnatamente del torace,
- esami della funzionalità polmonare (spirometria e curva flusso-volume).

Il medico e/o l'autorità preposta alla sorveglianza medica devono decidere, alla luce delle conoscenze più recenti in materia di medicina del lavoro, dell'opportunità o meno di realizzare altri esami, quali la citologia dello sputo, la radiografia toracica o una tomografia a emissione di positroni.»;

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 aprile 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. STRATAKIS

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2003

relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

(2003/263/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra ⁽¹⁾ (in seguito denominato «l'accordo europeo»), prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli.
- (2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 5 dell'accordo europeo, la Comunità e la Polonia esaminano, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi ulteriori concessioni.
- (3) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo sono stati apportati con il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti dei vigenti regimi preferenziali approvati dalla decisione 2002/63/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (4) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la

Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2001 con il regolamento (CE) n. 2851/2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica di Polonia ⁽³⁾. Questo secondo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.

- (5) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo si sono conclusi il 23 dicembre 2002.
- (6) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorrerebbe approvare il nuovo protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (in seguito denominato «il protocollo»).
- (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date delle dichiarazioni in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione dovrebbero quindi essere gestiti secondo tali norme.

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 27 del 30.1.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

- (8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (9) In seguito ai suddetti negoziati il regolamento (CE) n. 2851/2000 è divenuto privo di oggetto e dovrebbe quindi essere abrogato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo allegato che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità e a procedere alla notifica di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.

Articolo 3

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 4

La Commissione può modificare, secondo procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per lo zucchero istituito dall'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1260/2001 ⁽²⁾ ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 2851/2000 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. STRATAKIS

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione (GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26).

ALLEGATO

Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Polonia

(di cui all'articolo 4)

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.4598	0102 90 05	Animali vivi della specie bovina domestica di peso inferiore o uguale a 80 kg
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina domestica di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau
09.4820	0103 92 19	Animali vivi delle specie suine domestiche
09.4824	0201 0202 1602 50 10	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate Non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte della specie bovina
09.4809	ex 0203 ex 0210 0210 11 0210 12 0210 19	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate Carni della specie suina: – prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati – pancette (ventresche) e loro pezzi – altre
09.5811	ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105, escluse le sottovoci 0207 34, 0207 36 81, 0207 36 85
09.4813	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	Latte in polvere scremato Latte in polvere intero Latte in polvere intero
09.4814	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90	Burro e paste da spalmare lattiere
09.4815	0406	Formaggi e latticini
09.5818	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	Uova di volatili, in guscio
09.5819	0408 91 80 0408 99 80	Tuorli di uova di volatili, essiccati Altre uova intere, sgusciate
09.5101	0701 10 00	Tuberi-seme di patate
09.5103	0701 90 90	Patata
09.5107	0703 10 11	Cipolle da semina
09.5109	0703 10 19	Cipolle
09.5113	0703 20 00	Agli

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.5159	0808 10 20 0808 10 50 0808 10 90	Mele
09.5282	0808 20 10	Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre
09.4831	ex 1001 90	Frumento (grano) e frumento segalato, diverso dal frumento (grano) duro, escluso il codice NC 1001 90 10
09.5815	1101 00 1102	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato
09.4804	1108 13 00	Fecola di patate
09.5816	1210	Coni di luppolo; luppolina
09.5579	1514 11 10 1514 91 10	Oli greggi di ravizzone, di colza o di senapa, diversi da quelli per l'alimentazione umana
09.4806	ex 1601 10 ex 1602 1602 41 10 1602 42 10 ex 1602 49	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti, escluso il codice NC 1601 00 10 Altre preparazioni o conserve di carni, di frattaglie o di sangue, della specie suina: – prosciutti e loro pezzi, della specie suina domestica – spalle e loro pezzi, della specie suina domestica – altre, compresi i miscugli, escluso il codice NC 1602 49 90, della specie suina domestica
09.5817	1602 32 11 1602 39 21	Carni di galli e di galline, non cotte, trasformate Altre carni di pollame, non cotte, trasformate
09.5547	1703 90 00	Melassi, diversi dai melassi di canna
09.5285	ex 2009 80	Succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i codici NC 2009 80 19, 2009 80 38, 2009 80 69, 2009 80 95, 2009 80 96, 2009 80 97 e 2009 80 99
09.5813	ex 2302	Crusche, staccature e altri residui, escluso il codice NC 2302 50 00

PROTOCOLLO

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

dall'altra,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (in seguito denominato «l'accordo europeo»), è stato firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1994 ⁽¹⁾.
- (2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica di Polonia esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati.
- (3) Il regime preferenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo ⁽²⁾ per tenere conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dei risultati dell'Uruguay Round del GATT.
- (4) Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 26 settembre 2000 e il 23 dicembre 2002.
- (5) Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 2851/2000 ⁽³⁾, di applicare provvisoriamente, a partire dal 1° gennaio 2001, le concessioni comunitarie risultanti dal ciclo di negoziati del 2000 e, dall'altro, il governo della Polonia ha adottato disposizioni legislative per l'applicazione, a partire dalla stessa data del 1° gennaio 2001, delle equivalenti concessioni polacche (Ordinanze n. 1253/2000, n. 1273/2000 e n. 1274/2000) ⁽⁴⁾.
- (6) Le concessioni sopra indicate saranno completate e sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Polonia definito negli allegati A a) e A b) e il regime applicabile all'importazione in Polonia di determinati prodotti agricoli originari della Comunità definito negli allegati B a) e B b) del presente protocollo, sostituiscono quelli stabiliti negli allegati VIII e IX di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 4, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra.

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 27 del 30.1.2002, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7.

⁽⁴⁾ Pubblicate nella Gazzetta ufficiale polacca n. 119/2000 del 28.12.2000 e n. 120/2000 del 29.12.2000.

Articolo 2

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo europeo.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica di Polonia secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle rispettive procedure da parte delle parti contraenti, a norma dell'articolo 3.

I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A b) del regolamento (CE) n. 2851/2000 sono detratti integralmente dai quantitativi indicati nell'allegato A b) del protocollo accluso, eccetto i quantitativi per i quali le licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1° luglio 2002.

Analogamente, i quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 o dal 1° gennaio 2003 nell'ambito delle concessioni previste dal regolamento del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2002⁽¹⁾ e dal regolamento del ministro dell'Economia del 17 dicembre 2002⁽²⁾ sono detratti integralmente dai quantitativi indicati nell'allegato B b) del protocollo accluso, eccetto i quantitativi per i quali le licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1° luglio 2002 o al 1° gennaio 2003.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e polacca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el treinta y uno de marzo del dos mil tres.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtredivte marts to tusind og tre.

Geschehen zu Brüssel am einunddreißigsten März zweitausendunddrei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα μία Μαρτίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Brussels on the thirty-first day of March in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le trente et un mars deux mille trois.

Fatto a Bruxelles, addì trentuno marzo duemilatre.

Gedaan te Brussel, de eenendertigste maart tweeduizenddrie.

Feito em Bruxelas, em trinta e um de Março de dois mil e três.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakolme.


Som skedde i Bryssel den trettioförsta mars tjugohundratre.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące trzeciego roku.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazzetta ufficiale polacca n. 157 del 24.9.2002, sezione 1310, pag. 10111.

⁽²⁾ Pubblicata nella Gazzetta ufficiale polacca n. 227 del 23.12.2002, sezione 1897, pag. 14323 e sezione 1898, pag. 14335.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marek Gule'. The signature is written in a cursive, flowing style with a long horizontal stroke at the bottom.

Za Rzeczpospolitą Polską

Marek Gule

ALLEGATO A a)

I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Polonia di seguito elencati sono aboliti — Codici NC

Codice NC ⁽¹⁾	Codice NC ⁽¹⁾	Codice NC ⁽¹⁾	Codice NC ⁽¹⁾	Codice NC ⁽¹⁾	Codice NC ⁽¹⁾
0101 10 90	0709 52 00	0807 11 00	1108 20 00	1602 90 69	2008 50 99
0101 90 19	0709 59	0807 19 00	1208 10 00	1602 90 98	2008 60 11
0101 90 30	0709 60 10	0808 20 90	1209	1603 00 10	2008 60 31
0101 90 90	0709 60 99	0809 40 90	1211 90 30	2001 10 00	2008 60 39
0106 19 10	0709 70 00	0810 10	1212 10 10	2001 90 20	2008 60 51
0106 39 10	0709 90 10	0810 40 30	1212 10 99	2001 90 50	2008 60 59
0205	0709 90 20	0810 40 50	1214 90 10	2001 90 70	2008 60 61
0206 80 91	0709 90 40	0810 40 90	1302 19 05	2001 90 75	2008 60 69
0206 90 91	0709 90 50	0810 60 00	1501 00 90	2001 90 85	2008 60 71
0208 10 11	0709 90 70	0810 90 95	1503 00 19	2001 90 93	2008 60 79
0208 10 19	0709 90 90	0811 90	1503 00 90	2001 90 96	2008 60 91
0208 20 00	0710 10 00	0812 10 00	1504 10 10	2003	2008 60 99
0208 30 00	0710 21 00	0812 90 10	1504 10 99	2004 10 10	2008 80
0208 40	0710 22 00	0812 90 20	1504 20 10	2004 10 99	2008 99 28
0208 50 00	0710 29 00	0812 90 40	1504 30 10	2004 90 30	2008 99 37
0208 90 10	0710 30 00	0812 90 50	1508 10 90	2004 90 50	2008 99 40
0208 90 55	0710 80 51	0812 90 60	1508 90	2004 90 91	2008 99 45
0208 90 60	0710 80 59	0812 90 99	1511 10 90	2004 90 98	2008 99 49
0208 90 95	0710 80 61	0813 10 00	1511 90	2005 10 00	2008 99 55
0210 91 00	0710 80 69	0813 20 00	1513	2005 20 20	2008 99 68
0210 92 00	0710 80 70	0813 30 00	1515 19	2005 20 80	2008 99 72
0210 93 00	0710 80 80	0813 40 10	1515 21	2005 40 00	2008 99 78
0210 99 10	0710 80 85	0813 40 30	1515 29	2005 51 00	2008 99 99
0210 99 31	0710 80 95	0813 40 95	1515 30 90	2005 59 00	2009 50
0210 99 39	0710 90 00	0813 50 12	1515 50	2005 60 00	2009 71
0210 99 59	0711 30 00	0813 50 15	1515 90	2005 90	2009 79 19
0210 99 79	0711 40 00	0813 50 19	1516 20 95	2006 00 99	2009 79 30
0210 99 80	0711 51 00	0813 50 39	1516 20 96	2007 10 99	2009 79 93
0407 00 90	0711 59 00	0813 50 91	1516 20 98	2007 99 10	2009 79 99
0409 00 00	0711 90 10	0813 50 99	1518 00 31	2007 99 91	2009 80 19
0410 00 00	0711 90 50	0814 00 00	1518 00 39	2007 99 98	2009 80 38
0601 10	0711 90 80	0901 12 00	1522 00 91	2008 40 11	2009 80 69
0601 20 30	0711 90 90	0901 21 00	1601 00 10	2008 40 21	2009 80 95
0601 20 90	0712 20 00	0901 22 00	1602 10 00	2008 40 29	2009 80 96
0602	0712 31 00	0901 90 90	1602 20	2008 40 39	2009 80 97
0604 10 90	0712 32 00	0902 10 00	1602 31	2008 40 51	2009 80 99
0604 91	0712 33 00	0904 12 00	1602 32 19	2008 40 59	2009 90 19
0604 99 90	0712 39 00	0904 20 10	1602 32 30	2008 40 71	2009 90 29
0701 90 10	0712 90 05	0904 20 90	1602 32 90	2008 40 79	2009 90 39
0701 90 50	0712 90 30	0907 00 00	1602 39 29	2008 40 91	2302 50 00
0703 10 90	0712 90 50	0910 40 13	1602 39 40	2008 40 99	2306 90 19
0703 90 00	0712 90 90	0910 40 19	1602 39 80	2008 50 11	2308 00 90
0704	0713 50 00	0910 40 90	1602 41 90	2008 50 31	2309 10 51
0705	0713 90	0910 91 90	1602 42 90	2008 50 39	2309 10 90
0706	0802 21 00	0910 99 99	1602 49 90	2008 50 59	2309 90 10
0707 00 90	0802 22 00	1001 90 10	1602 50 31	2008 50 61	2309 90 31
0708	0802 31 00	1008 10 00	1602 50 39	2008 50 69	2309 90 41
0709 20 00	0802 32 00	1008 20 00	1602 50 80	2008 50 71	2309 90 51
0709 30 00	0802 40 00	1105	1602 90 10	2008 50 79	2309 90 91
0709 40 00	0802 90 85	1106 10 00	1602 90 31	2008 50 92	
0709 51 00	0806 20	1106 30	1602 90 41	2008 50 94	

⁽¹⁾ Come definiti dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1).

ALLEGATO A b)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Polonia sono soggette alle concessioni sotto indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 (tonnellate)	Incremento annuo successivo (tonnellate)	Disposizioni specifiche	
0102 90 05	Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg	esenzione	178 000 capi	178 000 capi		⁽³⁾ ⁽¹⁵⁾	
0102 90 21	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg	esenzione	153 000 capi	153 000 capi		⁽³⁾ ⁽¹⁵⁾	
0102 90 29							
0102 90 41							
0102 90 49							
ex 0102 90	Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	esenzione	7 000 capi	7 000 capi		⁽⁴⁾ ⁽¹⁵⁾	
0103 92 19	Animali vivi delle specie suine domestiche	esenzione	1 750	1 750		⁽¹⁵⁾	
0104 10 30	Animali vivi delle specie ovina o caprina	esenzione	illimitata	illimitata		⁽⁶⁾	
0104 10 80							
0104 20 10							
0104 20 90							
0204							Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
0210 99 21							Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, non disossate
0210 99 29							Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, disossate
0210 99 60							Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina
1502 00 90							Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina
1602 90 72							Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali delle specie ovina e caprina
1602 90 74							
1602 90 76							
1602 90 78							
0201							Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
0202							
1602 50 10	Non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte della specie bovina					⁽¹⁰⁾ ⁽¹⁵⁾	
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	36 000	39 000	3 000	⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽¹⁵⁾	
ex 0210	Carni della specie suina:					⁽⁶⁾ ⁽¹⁵⁾	
0210 11	– prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati						
0210 12	– pancette (ventresche) e loro pezzi						
0210 19	– altre						

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 (tonnellate)	Incremento annuo successivo (tonnellate)	Disposizioni specifiche
0808 20 10	Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre	esenzione	250	250		⁽¹⁵⁾
0808 20 50	Pere fresche	esenzione	illimitata	illimitata		⁽⁸⁾
0809 20	Ciliege	esenzione	illimitata	illimitata		⁽⁸⁾ ⁽¹¹⁾
0809 40 05	Prugne – da trasformazione, in imballaggi immediati di capacità superiore, in peso netto, a 250 kg ⁽¹⁴⁾ – altre	esenzione esenzione	illimitata illimitata	illimitata illimitata		⁽⁸⁾ ⁽¹²⁾
0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi	esenzione	illimitata	illimitata		⁽⁹⁾
0810 30	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero, e uva spina					⁽⁹⁾
0811 10	Fragole, congelate	esenzione	illimitata	illimitata		⁽⁹⁾
0811 20	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina; congelati					⁽⁹⁾
ex 1001 90	Frumento (grano) e frumento segalato, diverso dal frumento (grano) duro, escluso il codice NC 1001 90 10	esenzione	480 000	520 000	40 000	⁽⁶⁾ ⁽¹⁵⁾
1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	esenzione	12 000	13 000	1 000	⁽⁶⁾ ⁽¹⁵⁾
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato					
1108 13 00	Fecola di patate	esenzione	9 375	9 375		⁽¹⁵⁾
1210	Coni di luppolo; luppolina	esenzione	250	1 000	100	
1514 11 10 1514 91 10	Oli greggi di ravizzone, di colza o di senapa, diversi da quelli per l'alimentazione umana	esenzione	625	625		⁽¹⁵⁾
ex 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti, escluso il codice NC 1601 00 10	esenzione	19 200	20 800	1 600	⁽⁶⁾ ⁽¹⁵⁾
ex 1602	Altre preparazioni o conserve di carni, di frattaglie o di sangue, della specie suina:					
1602 41 10	– prosciutti e loro pezzi, della specie suina domestica					
1602 42 10	– spalle e loro pezzi, della specie suina domestica					
ex 1602 49	– altre, compresi i miscugli, escluso il codice NC 1602 49 90, della specie suina domestica					

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 (tonnellate)	Incremento annuo successivo (tonnellate)	Disposizioni specifiche
1602 32 11	Carni di galli e di galline, non cotte, trasformate	esenzione	250	1 000	100	
1602 39 21	Altre carni di pollame, non cotte, trasformate					
1703 90 00	Melassi, diversi dai melassi di canna	esenzione	300 000	300 000		⁽¹⁵⁾
2007 99 31	Confetture di ciliege acide	esenzione	illimitata	illimitata		⁽⁸⁾
2007 99 33	Confetture di fragole					
2007 99 35	Confetture di lamponi					
2007 99 39	Altre preparazioni aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	esenzione	illimitata	illimitata		⁽⁸⁾
ex 2009 80	Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i codici NC 2009 80 19, 2009 80 38, 2009 80 69, 2009 80 95, 2009 80 96, 2009 80 97 e 2009 80 99	esenzione	500	500		⁽¹⁵⁾
ex 2302	Crusche, staccature e altri residui, escluso il codice NC 2302 50 00	esenzione	4 800	5 200	400	⁽⁶⁾ ⁽¹⁵⁾

⁽¹⁾ Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

⁽²⁾ Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

⁽³⁾ Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora appaia probabile che le importazioni totali di bovini nella Comunità possano superare, per una data campagna, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

⁽⁴⁾ Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

⁽⁵⁾ Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli.

⁽⁶⁾ La Polonia non concede sovvenzioni all'esportazione di questi prodotti verso l'UE.

⁽⁷⁾ In equivalente uova essiccate (100 kg uova liquide = 25,7 kg uova essiccate).

⁽⁸⁾ La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

⁽⁹⁾ Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'appendice al presente allegato.

⁽¹⁰⁾ Coefficiente di conversione in carni fresche = 2,14, purché il tenore di carne sia superiore al 60 %.

⁽¹¹⁾ Oltre alla riduzione della parte ad valorem del dazio, sono introdotte cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata.

⁽¹²⁾ Oltre alla riduzione della parte ad valorem del dazio, sono introdotte tre aliquote addizionali (10 %, 12 % e 14 %) da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata.

⁽¹³⁾ Per questi codici NC si applicano le seguenti concessioni (applicabili alle mele importate all'interno e al di fuori del contingente tariffario):

- cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 1° gennaio al 14 febbraio, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata,
- tre aliquote addizionali (14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 15 febbraio al 31 marzo, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata,
- due aliquote addizionali (16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 1° aprile al 15 luglio, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata,
- cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 16 luglio al 31 dicembre, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata.

⁽¹⁴⁾ La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie [articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71) e successive modifiche].

⁽¹⁵⁾ I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna.

Appendice all'allegato A b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Polonia, sono stabiliti nel modo seguente:

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione (EUR/100 kg peso netto)
ex 0810 20 10	Lamponi, freschi, destinati alla trasformazione	63,1
ex 0810 30 10	Ribes nero, fresco, destinato alla trasformazione	38,5
ex 0810 30 30	Ribes rosso, fresco, destinato alla trasformazione	23,3
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: frutto intero	75,0
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: altre	57,6
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: frutto intero	75,0
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: altre	57,6
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	75,0
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre	57,6
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 13 %: frutto intero	99,5
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 13 %: altri	79,6
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	99,5
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri	79,6
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	62,8
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	44,8
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	39,0
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	29,5

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, sono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.
3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dalla presente appendice indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Polonia per consentire loro di rimediare alla situazione.

4. Su richiesta della Comunità o della Polonia, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.
5. Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

ALLEGATO B a)

I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili in Polonia ai prodotti originari della Comunità sono aboliti

Codice NCP (1)	Codice NCP (1)	Codice NCP (1)	Codice NCP (1)	Codice NCP (1)	Codice NCP (1)
0101 10 90 0	0709 59 10 0	0812 90 10 0	1201 00	1516 20 96 0	2009 29 99 0
0101 90 11 0	0709 59 30 0	0812 90 20 0	1203 00 00 0	1516 20 98 0	2009 31 19 0
0101 90 19 0	0709 59 90 0	0812 90 30 0	1204 00	1518 00 31 0	2009 31 51 0
0101 90 30 0	0709 60	0812 90 40 0	1206 00	1518 00 39 0	2009 31 59 0
0101 90 90 0	0709 90 31 0	0812 90 50 0	1207 10	1522 00 91 0	2009 31 91 0
0102 90 90 0	0709 90 40 0	0812 90 60 0	1207 20	1522 00 99 0	2009 31 99 0
0103 91 90 0	0709 90 50 0	0812 90 70 0	1207 30 10 0	1602 31	2009 39 19 0
0103 92 90 0	0710 80 10 0	0812 90 99 1	1207 40	1603 00 10 0	2009 39 39 0
0106 19 10 1	0710 80 59 0	0812 90 99 9	1207 50	1603 00 80 0	2009 39 55 0
0106 19 10 9	0711 20 10 0	0813 10 00 0	1207 60	1801 00 00 0	2009 39 59 0
0106 39 10 0	0711 20 90 0	0813 40 10 0	1207 99	1802 00 00 0	2009 39 95 0
0203 11 90 0	0711 30 00 0	0813 40 30 0	1208	2001 90 10 0	2009 39 99 0
0203 12 90 0	0711 59 00 1	0813 40 50 0	1209 21 00 0	2001 90 20 0	2009 41 91 0
0203 19 90 0	0711 59 00 9	0813 40 60 0	1209 22	2001 90 65 0	2009 41 99 0
0203 21 90 0	0711 90 10 0	0813 40 70 0	1209 29 60 0	2001 90 75 0	2009 49 19 0
0203 22 90 0	0711 90 50 0	0813 40 95 0	1209 30 00 0	2001 90 85 0	2009 49 93 0
0203 29 90 0	0711 90 80 0	0813 50	1209 91	2003 20 00 0	2009 49 99 0
0205 00	0712 90 11 0	0814 00 00 0	1209 99	2004 90 30 0	2009 61 10 0
0208	0713	0901 11 00 0	1211	2005 60 00 0	2009 61 90 0
0210 91 00 0	0714 20	0901 12 00 0	1212 10	2005 70	2009 69 11 0
0210 92 00 0	0714 90 90 0	0901 21 00 0	1212 30 00 0	2005 90 10 0	2009 69 19 0
0210 93 00 0	0801	0901 22 00 0	1212 99 80 0	2005 90 30 0	2009 69 51 0
0210 99 10 0	0802	0901 90 10 0	1213 00 00 0	2005 90 50 0	2009 69 59 0
0210 99 31 0	0803 00	0901 90 90 0	1214	2006 00 10 0	2009 69 90 0
0210 99 39 0	0804	0902	1301	2007 91 90 0	2301
0210 99 71 0	0805	0904	1302 11 00 0	2007 99 93 0	2302 50 00 0
0210 99 79 0	0806 10 10 1	0905 00 00 0	1302 19 05 0	2008 11 92 0	2303 10 19 0
0407 00 90 0	0806 10 10 3	0906	1302 19 98 1	2008 11 94 0	2303 10 90 0
0408 91 20 0	0806 10 10 5	0907 00 00 0	1302 19 98 9	2008 11 96 0	2303 20
0408 99 20 0	0806 10 10 7	0908	1302 32 90 0	2008 11 98 0	2303 30 00 0
0410 00 00 0	0806 10 10 9	0909	1302 39 00 0	2008 19 11 0	2304 00 00 0
0511	0806 10 90 0	0910	1501 00 11 0	2008 19 13 0	2305 00 00 0
0601	0806 20	1001 10 00 0	1502 00	2008 19 19 0	2306
0602	0807	1005 10 11 0	1503 00	2008 19 51 0	2307 00 11 0
0604	0808 20 90 0	1005 10 13 0	1508	2008 19 59 0	2307 00 90 0
0701 90 10 0	0809 10 00 0	1005 10 15 0	1509	2008 19 93 0	2308 00 11 0
0703 10 90 0	0809 30 10 0	1005 10 19 0	1510 00	2008 19 95 0	2308 00 40 0
0703 90 00 0	0809 30 90 0	1007 00 10 0	1511	2008 19 99 0	2308 00 90 0
0705 19 00 0	0810 40	1008 20 00 0	1513	2008 99 41 0	2309 10 11 0
0705 21 00 0	0810 50 00 0	1008 30 00 0	1515 19	2008 99 51 0	2309 10 31 0
0705 29 00 0	0810 60 00 0	1008 90 90 0	1515 21	2009 11 19 0	2309 10 51 0
0708 10 00 0	0810 90 30 0	1102 90 90 0	1515 29	2009 11 99 0	2309 10 90 0
0708 90 00 0	0810 90 40 0	1103 19 90 0	1515 30	2009 12 00 0	2309 90 10 0
0709 10 00 0	0810 90 95 0	1103 20 90 0	1515 40 00 0	2009 19 19 0	2309 90 31 9
0709 20 00 0	0811 90 70 0	1106 10 00 0	1515 50	2009 19 98 0	2309 90 41 9
0709 30 00 0	0811 90 85 0	1106 30 10 0	1515 90	2009 21 00 0	2309 90 51 9
0709 52 00 0	0812 10 00 0	1106 30 90 0	1516 20 95 0	2009 29 19 0	

(1) Quali definiti nella tariffa doganale polacca — Allegato al regolamento del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2002 (Gazzetta ufficiale polacca n. 226 del 23 dicembre 2002, sezione 1885).

ALLEGATO B b)

Le importazioni in Polonia dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

Codice NCP	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)	Quantità dall'1.1.2003 al 31.12.2003 (tonnellate)	Quantità annuale a partire dall'1.1.2004 (tonnellate)	Incremento annuo successivo (tonnellate)	Disposizioni specifiche	
0102 90 41 0	Animali vivi della specie bovina	50	illimitata	illimitata		(2)	
0102 90 49 0		50					
0102 90 51 0		50					
0102 90 59 0		50					
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	37 500	40 500	3 000	(3) (5) (7)	
ex 0210	Carni della specie suina:						
0210 11	– prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati						
0210 12	– pancette (ventresche) e loro pezzi						
0210 19	– altre						
0104 10 30 0	Animali vivi delle specie ovina o caprina	esenzione	illimitata	illimitata		(5)	
0104 10 80 0							
0104 20 10 0							
0104 20 90 0							
0204							Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
0206 80 99 0							Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate
0206 90 99 0							
0210 99 21 0							Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, non disossate
0210 99 29 0							Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, disossate
0210 99 60 0							Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina
1602 90 72 0							Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie ovina e caprina
1602 90 74 0							
1602 90 76 0							
1602 90 78 0							
0207							Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105
da 0403 10 11 0 a 0403 10 39 0 da 0403 90 11 0 a 0403 90 69 0	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati	71	illimitata	illimitata			
0405 10 11 0	Burro e paste da spalmare lattiere	esenzione	6 250	6 750	500	(5) (7)	
0405 10 19 0							
0405 10 30 0							
0405 10 50 0							
0405 10 90 0							
0405 20 90 0							

Codice NCP	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)	Quantità dall'1.1.2003 al 31.12.2003 (tonnellate)	Quantità annuale a partire dall'1.1.2004 (tonnellate)	Incremento annuo successivo (tonnellate)	Disposizioni specifiche
0406	Formaggi e latticini	esenzione	11 250	12 150	900	(5) (7)
0603 10 20 1	Garofani, dal 1° giugno al 31 ottobre	esenzione	75	100	10	
0701 10 00 0	Patate da semina, fresche o refrigerate	33	illimitata	illimitata		
0704 10 00 1	Cavolfiori e cavoli broccoli, dal 1° gennaio al 14 aprile	esenzione	illimitata	illimitata		
0704 10 00 3	Cavolfiori e cavoli broccoli, dal 15 aprile al 31 maggio					
ex 0704 20 00 0	Cavoletti di Bruxelles, dal 1° gennaio al 31 maggio					
ex 0704 90 90 0	Altri, dal 1° gennaio al 31 maggio					
0707 00 05 1	Cetrioli, dal 1° ottobre al 30 aprile	esenzione	5 400	7 200		
0707 00 05 3						
0707 00 05 7						
0707 00 05 8						
0707 00 05 9						
ex 0810 10 00 1	Fragole, dal 1° gennaio al 31 maggio	esenzione	570	760		
ex 0810 10 00 3						
1001 90	Frumento (grano) e frumento segalato, diverso dal frumento (grano) duro	esenzione	480 000	520 000	40 000	(5) (7) (8)
1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	esenzione	12 500	13 500	1 000	(5) (7)
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato					
1006	Riso	esenzione	illimitata	illimitata		
1102 30 00 0	Farina di riso					
1103 19 50 0	Semole e semolini di riso					
1103 20 50 0	Agglomerati in forma di pellets di riso					
1107	Malto	esenzione	33 750	45 000	4 500	(5)
1205 10 90 0	Semi di ravizzone o di colza	15 % ad valorem	32 000	32 000		(7)
1205 90 00 9						
1515 11 00 0	Olio greggio di lino	50	illimitata	illimitata		
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	esenzione	1 250	1 350	100	(5) (7)
ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue, della specie suina:					
1602 41	– prosciutti e loro pezzi					
1602 42	– spalle e loro pezzi					
1602 49	– altre, compresi i miscugli					

Codice NCP	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)	Quantità dall'1.1.2003 al 31.12.2003 (tonnellate)	Quantità annuale a partire dall'1.1.2004 (tonnellate)	Incremento annuo successivo (tonnellate)	Disposizioni specifiche
ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue, di volatili, della voce n. 0105:	esenzione	1 250	1 350	100	(5) (7)
1602 32	– di galli e di galline					
1602 39	– altre					
1701	Zucchero	40 % ad val., min. 0,17 EUR/kg	32 500	32 500		(6) (7)
1902 20 30 0	Paste alimentari farcite, anche cotte o altrimenti preparate	75	illimitata	illimitata		
da 2008 70 61 0 a 2008 70 99 0	Pesche, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole	71	illimitata	illimitata		
2009 11 11 0	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	80	illimitata	illimitata		
2009 11 91 0		67				
2009 19 11 0		80				
2009 19 91 0		67				
2009 29 11 0		80				
2009 29 91 0		67				
2009 39 11 0		80				
2009 31 11 0		67				
2009 39 31 0		67				
2009 39 51 0		67				
2009 39 91 0		67				
2009 41 10 0		67				
2009 49 11 0		80				
2009 49 30 0		67				
2009 49 91 0		67				
2009 69 71 0		71				
2009 69 79 0		71				
2009 80 32 0		71				
2009 80 33 0		71				
2009 80 35 0		71				
2009 80 36 0		80				
2009 80 38 0		80				
da 2009 80 71 0 a 2009 80 99 9	71					
da 2009 90 41 0 a 2009 90 98 0	71					
ex 2204 10	Vini di uve fresche, vini spumanti, esclusi i codici NCP 2204 10 11 9 e 2204 10 19 9	esenzione	337 500 hl	450 000 hl	45 000 hl	(5)
ex 2204 21	Vini di uve fresche, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri, escluso i codici NCP 2204 21 10 9 e 2204 21 99 0					
ex 2204 29	Altri vini di uve fresche, esclusi i codici NCP 2204 29 10 9 e 2204 29 99 0					

Codice NCP	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)	Quantità dall'1.1.2003 al 31.12.2003 (tonnellate)	Quantità annuale a partire dall'1.1.2004 (tonnellate)	Incremento annuo successivo (tonnellate)	Disposizioni specifiche
2204 10 2204 21 10 1 2204 21 10 9 da 2204 21 11 0 a 2204 21 98 0	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009	20 % ad val., min. 42 EUR/hl	illimitata	illimitata		(⁴)
2204 21 99 0	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009	20 % ad val., min. 25 EUR/hl	illimitata	illimitata		(⁴)
2204 30 10 1 2204 30 10 9 da 2204 30 92 0 a 2204 30 98 9	Altri mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009	25 % ad val., min. 25 EUR/hl + 1,7 % EUR/hl	illimitata	illimitata		(⁴)
ex 2302	Crusche, staccature e altri residui, escluso il codice della NCP 2302 50 00 0	78 78 85	illimitata	illimitata		(⁴)
		esenzione	5 000	5 400	400	(⁵) (⁷)

(¹) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della Nomenclatura combinata polacca (NCP), la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NCP.

(²) Giovenche di peso inferiore o uguale a 220 kg.

(³) Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli.

(⁴) Aliquota del dazio applicabile. Se il dazio NPF ad valorem per tale prodotto viene ridotto, il dazio preferenziale ad valorem indicato nella terza colonna è ridotto nella stessa proporzione. Se il dazio NPF minimo/specifico applicato viene ridotto al di sotto del dazio minimo/specifico, quest'ultimo è ridotto allo stesso livello.

(⁵) L'UE non concede alcuna restituzione all'esportazione di questi prodotti verso la Polonia.

(⁶) Nell'ambito del contingente tariffario polacco dell'OMC.

(⁷) I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° gennaio 2003 o dal 1° luglio 2002 per quanto concerne il codice NCP 1001 90, prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna.

(⁸) Questo contingente è gestito sulla base di una campagna di commercializzazione compresa tra il 1° luglio e il 30 giugno. Il quantitativo indicato nella quarta colonna è quindi disponibile dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, mentre il quantitativo indicato nella quinta colonna è disponibile dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004.

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo con la Repubblica di Polonia, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo che il Consiglio ha deciso di concludere il 27 marzo 2003, è entrato in vigore il 1° aprile 2003, essendo state completate, in data 31 marzo 2003, le notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 4 di detto protocollo.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2000

relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione a favore di Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH e di Kranbau Köthen GmbH

[notificata con il numero C(2000) 4403]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/264/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

oggetto, intimandole di trasmetterle le informazioni del caso.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾. Alla Commissione sono pervenute delle osservazioni in merito, che sono state trasmesse alla Germania.

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato ⁽¹⁾ gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,

(4) Con lettere in data 26 e 28 agosto 1998, la Germania ha informato la Commissione della concessione di ulteriori aiuti a favore di Kranbau Köthen GmbH. Essendo contemplata nella decisione di avviare la procedura formale d'esame la possibilità della sua estensione, i nuovi aiuti sono stati inclusi nel procedimento in corso.

considerando quanto segue:

(5) La Commissione ha discusso il caso con i rappresentanti delle autorità tedesche a Berlino il 13 novembre 1998. Ulteriori raggugli le sono stati trasmessi mediante lettera in data 3 marzo 1999. In un incontro tenutosi a Berlino il 29 marzo 1999, il fascicolo è stato discusso nuovamente con le autorità tedesche, le quali hanno pregato la Commissione di rinviare l'esame del caso fino a quando avessero trasmesso ulteriori informazioni. Queste sono pervenute mediante lettere datate 21 maggio e 26 maggio 1999.

I. PROCEDURA

(1) Con lettera del 9 dicembre 1997, la Germania ha notificato alla Commissione un aiuto concesso dal Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (Istituto federale con compiti speciali connessi con la riunificazione, in appresso denominato «BvS») e dal Land Sassonia-Anhalt a favore delle imprese Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH e Kranbau Köthen GmbH. Tale aiuto è stato protocollato con il n. NN 191/97.

(6) Alla Commissione sono pervenute ulteriori informazioni dalla Germania il 1° luglio 1999 e mediante lettere in data 12 luglio, 10 settembre, 29 settembre e 6 ottobre 1999. Il 21 ottobre 1999 il caso è stato nuovamente discusso con le autorità tedesche a Bruxelles e, il 26 ottobre 1999, la Commissione ha inviato una lettera alla Germania in cui esponeva i problemi principali dell'aiuto. La Germania ha trasmesso informazioni finali il 24 novembre 1999, 21 marzo, 27 aprile, 18 maggio, 20 giugno, 26 luglio e 27 settembre 2000.

(2) Con lettera in data 16 marzo 1998, la Commissione ha informato la Germania della decisione di avviare la procedura formale d'esame in relazione all'aiuto in

⁽¹⁾ GU C 338 del 6.11.1998, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 338 del 6.11.1998, pag. 4.

II. DESCRIZIONE

Beneficiario dell'aiuto

- (7) Il beneficiario dell'aiuto è un'entità economica costituita da due persone giuridiche⁽¹⁾, ovvero da Förderanlagen und Kranbau Köthen GmbH (di seguito «FKK») e Kranbau Köthen GmbH (di seguito «Kranbau Köthen» o «KK»).
- (8) L'impresa Förderanlagen und Kranbau Köthen GmbH, con sede sociale a Köthen, Sassonia-Anhalt, progettava e produceva gru e impianti di movimentazione. Nel dicembre 1992 è stata privatizzata e ceduta mediante gara aperta all'impresa Ludwig Willenborg Verwaltungsgesellschaft mbH und Co. KG. Questa è stata la prima privatizzazione del beneficiario. Il 22 luglio 1997 la FKK ha presentato istanza di fallimento; la procedura di esecuzione concorsuale è stata avviata il 1° settembre 1997.
- (9) L'impresa Kranbau Köthen, con sede sociale nella medesima località di FKK, progetta e costruisce gru speciali, ha 169 dipendenti e [...] (*). Il capitale sociale dell'impresa è interamente detenuto da FKK. Prima del trasferimento dell'attività e del patrimonio, Kranbau Köthen GmbH era una società di salvataggio (Auffanggesellschaft), costituita il 28 giugno 1997, che non esercitava funzioni commerciali. Kranbau Köthen ha acquisito il patrimonio e le commesse di FKK di cui non era ancora iniziata l'esecuzione.
- (10) Nel 1998 Kranbau Köthen è stata privatizzata e ceduta a determinate condizioni al gruppo Georgsmarienhütte-Gruppe (di seguito «Gruppo GMH») (si rinvia al riguardo ai paragrafi successivi), che non è una PMI. Il capitale azionario è ancora detenuto da FKK. A causa della sua appartenenza al gruppo GMH, gli aiuti a favore di Köthen non hanno potuto essere considerati aiuti a favore di una PMI⁽²⁾. Diversi aiuti di Stato concessi a Kranbau Köthen sono connessi alla sua privatizzazione e cessione al Gruppo GMH.

Nuovo proprietario probabile di Kranbau Köthen

- (11) Il nuovo proprietario probabile dell'impresa Kranbau Köthen è il Gruppo GMH. Si tratta di un gruppo impegnato nella produzione, lavorazione e trasformazione di ferro, acciaio, acciaio speciale ed altre materie prime e materiali. Unico azionista e amministratore della società è il dott. Jürgen Grossmann. Il gruppo comprende stabilimenti in Germania e Austria, due imprese di riciclaggio di rottami e svariate acciaierie all'interno della Comunità. Secondo i dati forniti dalla Germania, il gruppo conta circa 5 000 dipendenti [...]*. Non può essere definito una PMI.

⁽¹⁾ La Corte di giustizia delle Comunità europee ha statuito quanto segue: «La nozione di impresa, situata in un contesto di diritto della concorrenza, dev'essere intesa nel senso ch'essa si riferisce ad un'unità economica dal punto di vista dell'oggetto dell'accordo, anche se sotto il profilo giuridico quest'unità economica è costituita da più persone» (causa 170/83, Hydrotherm contro Andreoli, Racc. 1984, pag. 2999); caso analogo: causa T-234/95, DSG Dradenauer Stahlgesellschaft, sentenza del Tribunale di primo grado del 29 giugno 2000, punto 124 (non ancora pubblicata).

(*) Segreto d'affari.

⁽²⁾ Si rinvia alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, GU C 213 del 27.7.1996, pag. 4.

Sviluppo economico dal 1992 del beneficiario

- (12) Secondo quanto riferito dalla Germania, le difficoltà di FKK sono iniziate nel 1993 e 1994. A partire dal 1994 l'impresa ha registrato solo perdite. I problemi che affliggevano l'impresa sono i seguenti: decisioni sbagliate dei dirigenti, costi di personale troppo elevati ed avvio di attività nel settore non redditizio degli impianti di movimentazione, mezzi finanziari inadeguati dell'investitore e carente attuazione del piano di ristrutturazione. Nel 1995 le difficoltà indussero il BvS e il Land Sassonia-Anhalt ad intervenire nella ristrutturazione mediante un'azione concertata.
- (13) La Germania afferma che il reperimento di un nuovo socio e la sostituzione del gruppo dirigenziale dell'impresa erano le premesse fondamentali per il successo della ristrutturazione di FKK. Le trattative con un'impresa finlandese furono infruttuose. L'azionista di FKK si rifiutò inoltre di procedere, come richiesto da BvS, alla sostituzione della direzione. Nel 1996 ciò impedì all'impresa di raggiungere l'obiettivo di fatturato fissato [...]* e fece registrare costi di gestione dell'ordine di [...]*. I provvedimenti volti alla riduzione del personale comportarono il pagamento di liquidazioni per l'importo di [...]*. [...]* nel 1997 FKK dovette infine presentare istanza di fallimento.
- (14) Nel 1997, nel corso della procedura di esecuzione concorsuale di FKK, fu istituita l'impresa Kranbau Köthen, con statuto di controllata di FKK, allo scopo di rilevare l'attività di FKK relativa alla costruzione di gru, potenzialmente redditizia. Secondo informazioni trasmesse dalla Germania nel novembre del 1999, già nel 1997 l'amministratore fallimentare di FKK aveva elaborato un piano di ristrutturazione del comparto costruzione di gru (di seguito «comparto gru») di FKK, per superare le difficoltà d'esercizio, che perduravano nonostante la costituzione della nuova impresa e il ripianamento dei debiti. Furono stanziati fondi per l'acquisto delle attività patrimoniali indispensabili del comparto gru e per l'esecuzione delle commesse rilevate da FKK.
- (15) L'elemento fondamentale del suddetto piano fu in un primo momento la fase di transizione, durante la quale il comparto gru fu scorporato da FKK e dotato di un capitale di base per poter funzionare autonomamente. Inoltre, in tale fase furono attuate le prime misure di ristrutturazione e si cercò un socio d'affari. Non appena questi fu trovato — segnatamente il Gruppo GMH, nell'agosto del 1998 — si presero ulteriori provvedimenti per completare il piano di ristrutturazione.
- (16) Il piano di ristrutturazione prevede quanto segue: Kranbau Köthen deve dedicarsi alla progettazione e alla costruzione di gru speciali non mobili (da utilizzare in siti speciali). Tale attività abbraccia sia la progettazione e la costruzione di gru complete, sia la fabbricazione e fornitura di pezzi di ricambio, nonché i relativi servizi, quali la trasformazione di gru. La ristrutturazione, che va dal 1997 al 2001, contempla le seguenti misure fondamentali: la riduzione dei costi, la costante riduzione del personale, il reperimento dei mezzi finanziari per l'esecuzione dei contratti e l'acquisizione delle attività patrimoniali di FKK indispensabili per continuare l'attività del comparto gru, nonché l'acquisizione di diritti di

proprietà industriale, per poter sviluppare e modernizzare la gamma dei prodotti di Kranbau Köthen, nonché, da ultimo, il rinnovo degli impianti ripresi da FKK, in parte in cattivo stato ed obsoleti. A queste misure organizzative è associato un riassetto finanziario, volto alla mobilitazione di capitale e mezzi finanziari per l'esecuzione dei contratti.

- (17) Secondo le autorità tedesche, KK trarrà inoltre vantaggio dall'integrazione nel Gruppo GMH, disponendo questo della importantissima esperienza nel campo della produzione, vendita e formazione che serve a KK.
- (18) Il fatturato prefissato per il 2000 e 2001 sarà raggiunto probabilmente soprattutto grazie alla recente acquisizione di tre grandi commesse [...]*. Secondo le informazioni comunicate a settembre del 2000, le commesse frattanto ricevute sono sufficienti ad impegnare l'intera capacità produttiva di KK fino a metà del 2001.
- (19) I costi di ristrutturazione del periodo 1997-2001 sono così ripartiti:

TABELLA 1

Costi della ristrutturazione di Kranbau Köthen

(in milioni di DEM)

Misura	
[...]*	[...]*
[...]*	[...]*
[...]*	[...]*
[...]*	[...]*
[...]*	[...]*
[...]*	[...]*

- (20) [...]*, la validità del piano di ristrutturazione è stata frattanto confermata dall'ultima relazione annuale di KK certificata dai revisori di conti [...]*.
- (21) La Commissione fa notare che la propria valutazione deve basarsi sui dati disponibili al momento dell'attuazione delle misure di ristrutturazione a favore di KK, ovvero sui dati disponibili nel 1997. Con l'ingresso del nuovo investitore, il Gruppo GMH, il piano originario di ristrutturazione ha subito necessariamente profonde modifiche che riflettono la nuova situazione. Le cifre riportate nella tabella che segue, nel caso dei dati reali ⁽¹⁾, già tengono conto dei suddetti cambiamenti, mentre quelli relativi al periodo 2000-2002 sono ancora basati sul piano di ristrutturazione del 1997. Tutti i dati sono espressi in milioni di DEM.

⁽¹⁾ I dati relativi al 1998 e al 1999 sono stati estratti dai registri contabili dell'impresa e validati da revisori contabili indipendenti.

TABELLA 2

Risultati finanziari di Kranbau Köthen ⁽¹⁾

(in milioni di DEM)

Piano di ristrutturazione	1998 reale	1999 reale	2000 previsto	2001 previsto	2002 previsto
[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*

⁽¹⁾ La tabella riporta dati selezionati ed i calcoli sono incompleti.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Finanziamenti a favore di FKK (primo pacchetto di aiuti)

- (22) Nella lettera alla Commissione con cui si comunicano le misure a favore di FKK sono indicate le misure del Treuhandanstalt (ente per la privatizzazione, di seguito «Treuhand») a favore di FKK prima e durante la privatizzazione nel 1992. Tra il 1993 e il 1994 l'attuazione incongruente di un precedente piano di ristrutturazione aveva causato gravi problemi di liquidità. All'inizio del 1995 la sopravvivenza di FKK era estremamente incerta. Nel marzo del 1995, BvS, il Land Sassonia-Anhalt e l'investitore privato dell'epoca concordarono perciò un pacchetto di misure finanziarie. Fino al 1995 furono attuate le seguenti misure a favore di FKK:

TABELLA 3

Finanziamenti pubblici a favore di FKK

(in milioni di DEM)

	Dati del 28.8.1998
A. Prima della privatizzazione del 1992	
1) sovvenzioni relative al piano sociale	14,243
2) garanzie	37,262
3) rinuncia a crediti	45,921
4) prestiti	5,000
	Totale parziale: 102,426
B. Nel quadro della privatizzazione del 1992	
5) copertura di probabili perdite	6,963
6) copertura di costi inerenti al piano sociale	1,780

(in milioni di DEM)

	Dati del 28.8.1998
7) rinuncia al rimborso delle sovvenzioni relative al piano sociale	14,243
8) sovvenzioni dirette all'investimento	0,569
9) assunzione di perdite	13,655
	Totale parziale: 37,210
C. Durante l'azione concertata del 1995	
10) prestiti	8,200
11) garanzie ⁽¹⁾	1,626
12) remissione di debiti	6,800
	Totale parziale: 16,626
Totale	141,636

⁽¹⁾ Le suddette garanzie sarebbero, secondo quanto dichiarato, una proroga della garanzia concessa prima della privatizzazione del 1992.

Finanziamenti a favore di Kranbau Köthen (2° pacchetto di aiuti)

- (23) Nella missiva del 9 dicembre 1997, la Germania ha trasmesso i primi ragguagli circa i finanziamenti pubblici a favore di FKK dal 1997. Secondo i dati più recenti, il secondo pacchetto di aiuti si eleva a 30,9 milioni di DEM ed è volto a finanziare la ristrutturazione dal 1997 fino al 2001.

TABELLA 4

Finanziamenti pubblici a favore di Kranbau Köthen

Misura	(in milioni di DEM)
Sovvenzioni all'investimento del BvS e del Land Sassonia-Anhalt	10,500
Sovvenzioni per la rilevazione delle attività patrimoniali di FKK	5,800
Agevolazioni di credito	11,500
Totale aiuti alla ristrutturazione	27,800
Altri aiuti: fondi GA (azione d'interesse comune) del Land e premi all'investimento	3,100
Totale	30,900

Finanziamenti privati a favore di Kranbau Köthen

- (24) Solo con la privatizzazione condizionata di Kranbau Köthen, acquisita dal Gruppo GMH nel luglio del 1998, si è potuto concretare un contributo privato. Sulla base dei dati trasmessi nel novembre 1999 e subito dopo, il concorso ai costi del nuovo piano di ristrutturazione è consistito in un apporto di liquidità di 3 milioni di DEM, un prestito di 1,879 milioni di DEM per conto di Kranbau Köthen e garanzie per un importo di 9,5 milioni di DEM (complessivamente quindi 14,379 milioni di DEM). Questi interventi sono stati realizzati senza aiuti di Stato.
- (25) Per il resto, la Germania menziona ulteriori contributi privati da parte dei dipendenti di Kranbau Köthen, in forma di rinuncia a stipendi e salari per un importo di 3 milioni di DEM, e il trasferimento a Kranbau Köthen di know-how specifico del Gruppo GMH per un valore dichiarato di 3,4 milioni di DEM.

MERCATO RILEVANTE

- (26) Kranbau Köthen sviluppa, progetta e fabbrica gru speciali non mobili e i relativi pezzi di ricambio, e trasforma altresì gru su specificazione del cliente.
- (27) La Commissione non dispone di dati precisi circa il mercato di nicchia delle gru speciali non mobili in cui opera KK. Non vi sono tuttavia indicazioni che in tale mercato di nicchia vi sia una sovraccapacità. La Commissione constata che il settore generale della costruzione di gru è caratterizzato da una vivace concorrenza. Vi era motivo di ritenere che in questo settore più ampio vi fosse una sovraccapacità ⁽¹⁾. In base alle informazioni che l'istituto statistico federale ha trasmesso alla Commissione, il giro d'affari dell'intero mercato tedesco delle gru e degli impianti di movimentazione ha registrato un notevole aumento, salendo da 20,5 miliardi di DEM (1998) a 21,9 miliardi di DEM (1999).
- (28) La portata geografica del mercato delle gru speciali è pari, come minimo, allo Spazio economico europeo ⁽²⁾. All'interno della Comunità questo settore registra intensi scambi intracomunitari.

MOTIVAZIONE DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA FORMALE D'ESAME

- (29) La procedura formale d'esame è stata avviata a causa della non chiara natura e finalità degli aiuti sopra descritti, concessi dalla Germania a favore di Kranbau

⁽¹⁾ Si rinvia al «Statistisches Handbuch für den Maschinenbau» della Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V., edizione 1997, pag. 57.

⁽²⁾ Cfr. la decisione della Commissione del 17 agosto 1999 nella causa n. IV/M.1594 — Preussag/Babcock Borsig — Punto 16.

Köthen, e della loro apparente non conformità, laddove le informazioni erano chiare, ai requisiti relativi agli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, stabiliti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹⁾ (di seguito gli «orientamenti»). Quando la procedura formale d'esame è stata avviata la Commissione sospettava inoltre che nel settore interessato vi fosse eventualmente della sovraccapacità produttiva.

- (30) Qualora si intenda inquadrare gli aiuti come aiuti al salvataggio, va rilevato che diverse misure non rispondono ai requisiti fissati dagli orientamenti, in quanto in due casi l'erogazione ha di lunga superato la durata massima di sei mesi generalmente ammessa, senza che sia stata fornita una valida giustificazione a sostegno di un'eventuale deroga.
- (31) Qualora si intendesse inquadrare gli aiuti come aiuti alla ristrutturazione, si sarebbe dovuto anzitutto procedere all'analisi del problema — per illustrare le difficoltà — nonché presentare un piano di ristrutturazione. In realtà mancavano informazioni sull'evoluzione delle capacità produttive e, visto che nessun investitore aveva manifestato un interesse all'impresa, si supponeva che l'impresa venisse mantenuta in esercizio artificialmente. Risultava quindi all'epoca che gli investitori non partecipavano in misura sufficiente ai costi di ristrutturazione.

III. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI E DELLA GERMANIA

- (32) Ad aprile del 1997, un membro del Parlamento europeo ha trasmesso alla Commissione la denuncia di un concorrente della Germania occidentale nei confronti di FKK. Tale denuncia fu ritirata senza fornire spiegazioni il 1° aprile 1999. A seguito della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* della lettera inviata dalla Commissione alla Germania, nel novembre 1998, pervenne un'altra denuncia da parte di un concorrente della Germania occidentale contro Kranbau Köthen. Anch'essa fu ritirata senza spiegazioni il 27 aprile 1999. Sono inoltre pervenute le osservazioni di un cliente olandese a favore di Kranbau Köthen.
- (33) Le suddette denunce furono trasmesse alle autorità tedesche, che le contestarono mediante lettera del 3 marzo 1999, facendo osservare come fossero state ritirate. Nel novembre 2000 sono pervenute due lettere da parte di terzi interessati che, essendo giunte con un notevole ritardo rispetto al termine di un mese fissato all'avvio della procedura formale d'esame, non hanno potuto essere considerate dalla Commissione ai fini della presente decisione.

⁽¹⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12. Detti orientamenti sono stati nuovamente pubblicati nel 1999, nella GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2. Questo ultimo testo non è applicabile al caso in esame, poiché le misure di aiuto sono state realizzate prima della sua pubblicazione (cfr. capitolo 7 della versione del 1999).

IV. VALUTAZIONE

Applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

- (34) In base all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti a talune imprese che falsino o minaccino di falsare la concorrenza nel mercato comune.
- (35) La Germania ha dimostrato in modo adeguato che due misure del BvS realizzate nel quadro dell'azione concertata nel 1995, segnatamente un prestito di 8,2 milioni di DEM e la remissione di 6,8 milioni di DEM di debiti, erano destinate alla liquidazione del credito nei confronti del BvS. In base ad una clausola speciale del contratto di privatizzazione di FKK del 1992, BvS poteva, in determinate circostanze, essere chiamata a rispondere del mancato conferimento all'impresa privatizzata dei fondi propri convenuti nel contratto di privatizzazione. Nel 1994 si constatò che tale situazione si era verificata e si calcolò che mancavano 15 milioni di DEM. Questa stima è stata successivamente confermata da esperti esterni.
- (36) Nel 1995, onde evitare che fossero sollevate eventuali eccezioni giuridiche, il BvS erogò a FKK attraverso le misure sopra descritte complessivamente 15 milioni di DEM. La Commissione ha stabilito che la liquidazione di tale credito ragionevole e giustificato costituisce un normale comportamento economico. Queste due misure del 1995 non costituiscono quindi un aiuto di Stato.
- (37) I finanziamenti concessi dalla Germania all'impresa beneficiaria nel quadro del primo e del secondo pacchetto di aiuti favoriscono economicamente l'impresa in difficoltà, offrendo un aiuto che non avrebbe potuto ottenere da parte di un operatore economico privato. Tali fondi possono quindi costituire degli aiuti di Stato e possono, per loro natura, falsare la concorrenza. Vista la loro natura e l'esistenza di scambi tra Stati membri nell'ambito del mercato comune nel mercato considerato, ove opera od operava il beneficiario — sia esso FKK o KK — gli aiuti in discorso, ad eccezione delle misure concesse nel 1995 dell'importo di 15 milioni di DEM, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, compatibili con il mercato comune

- (38) In generale, le misure di aiuto di cui al disposto dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, qualora non rientrino tra le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 o 3, del trattato CE. Gli Stati membri sono tenuti in ogni caso a notificare gli aiuti alla Commissione prima di darvi esecuzione, in forza dell'articolo 88, paragrafo 3.

- (39) Nel caso in esame si deve far valere l'articolo 87, paragrafo 3, che consente alla Commissione di autorizzare gli aiuti di Stato in determinate circostanze. Questa possibilità è prevista per gli aiuti concessi a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), destinati ad agevolare lo sviluppo di taluni attività economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Negli orientamenti, la Commissione ha stabilito le condizioni per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.
- (40) Anche l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), consente alla Commissione di autorizzare gli aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di disoccupazione. I nuovi Land della Germania rientrano nel campo d'applicazione di tale disposizione derogatoria⁽¹⁾. Nel caso in esame, gli aiuti sono tuttavia volti principalmente al salvataggio o alla ristrutturazione di un'impresa in difficoltà e non a favorire lo sviluppo economico di un'area geografica. Anche qualora il salvataggio di un'impresa o la sua ristrutturazione possano contribuire allo sviluppo di una regione, l'aiuto va valutato in base al disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), e non dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).
- (44) La rinuncia a crediti residui dell'ordine di 45,921 milioni di DEM prima della privatizzazione del 1992 riguarda debiti residui anteriori al 1° luglio 1990 e non può perciò essere considerata un aiuto in base al regime di aiuti del *Treuhand* NN 108/99⁽⁴⁾.
- (45) Per quanto attiene alle misure nel quadro della privatizzazione del 1992, la Commissione constata che le sovvenzioni all'investimento si fondano su un regime autorizzato⁽⁵⁾ e non debbono perciò essere valutate dalla Commissione. Per quanto riguarda la rinuncia al rimborso delle sovvenzioni relative al piano sociale, si tratta di aiuti concessi a fondo perduto a causa della difficile situazione dell'impresa. Considerando che le garanzie e i prestiti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà possono avere un'intensità di aiuto del 100 %, il mancato rimborso non può essere considerato un nuovo aiuto.
- (46) Le restanti misure accordate nel quadro della privatizzazione sono imputate al regime di aiuti E 15/92 del *Treuhand*, ovvero ad un regime autorizzato⁽⁶⁾ dalla Commissione. Sulla base delle informazioni in possesso della Commissione, l'impresa è stata venduta al maggior offerente attraverso una procedura aperta e incondizionata. Non si dispone di dati circa il prezzo d'acquisto, ma visto che in sede di privatizzazione si era concordata la copertura delle perdite pregresse l'assunzione delle perdite probabili, la Commissione reputa che l'impresa sia stata venduta ad un prezzo negativo⁽⁷⁾. Avendo l'impresa, secondo quanto riferito dalla Germania, non più di 1 000 dipendenti, le misure di aiuto sono compatibili con il regime di aiuti del *Treuhand*⁽⁸⁾ precedentemente menzionato, indipendentemente dal loro importo.

Finanziamenti a favore di FKK — primo pacchetto di aiuti

- (41) Secondo quanto indicato nella lettera della Germania in data 28 agosto 1998, FKK fruì complessivamente, nel quadro del primo pacchetto di aiuti, di 141,363 milioni di DEM, compresi i 15 milioni di DEM concessi nel 1995 che non costituiscono aiuto di Stato. Nei paragrafi che seguono si riporta la valutazione fatta di tali aiuti dalla Commissione sulla scorta delle informazioni in suo possesso.
- (42) Per quanto riguarda le sovvenzioni per il finanziamento del piano sociale, dell'ordine complessivo di 14,243 milioni di DEM, erogate prima della privatizzazione del 1992, la Commissione considera che gli oneri di un'impresa derivanti dalla legislazione del lavoro o da contratti collettivi di lavoro relativi ad indennità di fine rapporto e/o pensioni rientrano nell'ambito dei normali costi di un'impresa, che devono essere finanziati con le dotazioni proprie dell'impresa. Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di tali costi costituisce quindi un aiuto di Stato. Le sovvenzioni sopra descritte costituiscono quindi degli aiuti.
- (43) I prestiti e le garanzie concesse dal *Treuhand* a Kranbau Köthen in base al regime di aiuti NN 108/91⁽²⁾, prima della privatizzazione dell'impresa, sono compatibili con il predetto regime autorizzato, indipendentemente dal loro importo⁽³⁾.
- (47) L'unica misura realizzata nell'ambito dell'azione concertata del 1995 che costituisce un aiuto di Stato è la proroga della garanzia preesistente. Questa era stata concessa originariamente prima della privatizzazione del 1992 e rientra nel summenzionato regime di aiuti del *Treuhand*. Inquadrandosi tale aiuto in un regime autorizzato, per il quale l'intensità ammessa era comunque pari al 100 % dell'importo garantito, la Commissione non ritiene che la sua proroga costituisca un ulteriore aiuto.

⁽¹⁾ Cfr. decisione della Commissione in merito agli aiuti n. N 464/93.

⁽²⁾ SG (91) D/17825 del 26.9.1991.

⁽³⁾ Il regime di aiuti del *Treuhand* NN 108/91 copre il prestito e le garanzie concesse alle imprese dal *Treuhand* come prima misura volta alla privatizzazione delle medesime e non prevede dei massimali.

⁽⁴⁾ In base al regime di aiuti del *Treuhand* NN 108/91 la rinuncia a crediti nei confronti di imprese anteriori all'1.7.1990, imputabili alle misure arbitrarie della vecchia economia pianificata, non costituisce un aiuto di Stato.

⁽⁵⁾ Le sovvenzioni all'investimento concesse nel quadro della «azione d'interesse comune per il miglioramento della struttura regionale» (*Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur*). Tali misure costituiscono degli aiuti regionali all'investimento a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e sono ammessi in forza della disposizione derogatoria di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

⁽⁶⁾ SG (92) D/17613 dell'8.12.1992.

⁽⁷⁾ In base al punto 4 del regime di aiuti del *Treuhand* E 15/92 la Commissione ritiene che il prezzo negativo possa contenere una sovvenzione, con cui il compratore può coprire le perdite dell'impresa interessata.

⁽⁸⁾ In base al punto 3 del regime di aiuti del *Treuhand* E 15/92, i prestiti e le garanzie dovevano essere indicati nel prezzo negativo in caso di privatizzazione, qualora l'impresa avesse più di 1 000 dipendenti. Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, nel 1992 l'impresa aveva 718 dipendenti, per cui le misure rientravano nel campo d'applicazione del suddetto regime di aiuti.

Finanziamenti a favore di Kranbau Köthen — secondo pacchetto di aiuti

(48) Il secondo pacchetto di aiuti a favore di Kranbau Köthen era destinato alla ristrutturazione dell'impresa nel periodo tra il 1997 e il 2001. Le condizioni per l'erogazione degli aiuti alla ristrutturazione sono fissate al punto 3.2 degli orientamenti. Nel caso in esame, queste sono soddisfatte nella loro totalità:

Ripristino della redditività a lungo termine

(49) Una condizione essenziale per l'applicazione degli orientamenti è il ripristino della redditività a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole sulla base di ipotesi realistiche. Il piano di ristrutturazione ha risolto i problemi del comparto gru del beneficiario. Grazie alle diverse misure di ristrutturazione sopra descritte, i costi di produzione di KK sono effettivamente diminuiti. Inoltre, l'impresa ha beneficiato di un fattore da essa indipendente, ovvero la migliore situazione di mercato.

(50) A ciò si aggiunga che KK trarrà grande vantaggio dall'integrazione nel Gruppo GMH, potendo beneficiare dell'esperienza estremamente importante di GMH nel campo della produzione, vendita e della formazione, di cui l'impresa ha bisogno. Grazie all'integrazione di KK nel Gruppo GMH, l'impresa potrà inoltre accedere a nuovi clienti, sia all'interno del gruppo sia esterni, nonché a finanziamenti. Il fatto che attraverso la suddetta integrazione l'impresa acquisisca sempre più clienti è confermato dalle informazioni circa il portafoglio delle commesse e la redditività dell'impresa.

(51) I dati attuali e le proiezioni circa il rendimento, assieme al migliore portafoglio delle commesse di Kranbau Köthen, avvalorano la conclusione che la redditività possa essere ripristinata entro un lasso di tempo ragionevole. Tale condizione è quindi soddisfatta.

Assenza di indebite distorsioni della concorrenza

(52) I beneficiari non possono impiegare gli aiuti per espandere le capacità produttive e, qualora il settore sia caratterizzato da sovraccapacità strutturale, debbono ridurre le capacità produttive. All'epoca della notifica originaria vi erano indizi dell'esistenza di un'eventuale sovraccapacità nel settore della costruzione di gru. Dato che la ristrutturazione era già stata avviata nel corso della procedura di esecuzione concorsuale di FKK, la capacità produttiva è un elemento importante. L'ammodernamento del comparto gru è stato conseguito incrementando l'efficienza, senza aumentare la capacità complessiva di produzione del beneficiario.

(53) Si rileva del resto che KK non ha ripreso tutte le linee di produzione di FKK, la precedente impresa, ma solo alcune. Di conseguenza, sia l'attività sia il numero delle maestranze sono diminuiti. La capacità complessiva dell'impresa è quindi stata di fatto ridotta attraverso la chiusura di impianti di produzione di FKK.

(54) Continueranno tuttavia a esservi delle strozzature produttive, soprattutto nel reparto di taglio, da cui dipende il numero di gru fabbricate. Visto l'oggetto

dell'impresa, ossia la fabbricazione di gru su specifica-zione dei clienti e dei relativi pezzi di ricambio, è difficile quantificare la capacità di Kranbau Köthen. Come già riferito, non sussistono tuttavia indicazioni di un'eventuale sovraccapacità nel mercato di nicchia in cui opera KK.

(55) Concludendo, la Commissione prende atto che nel mercato di nicchia in cui opera KK è in concorrenza con società controllate di imprese molto più grandi. Gli aiuti a favore di KK avrebbero quindi un effetto distorsivo della concorrenza solo minimo. In rapporto alla loro utilità, gli aiuti alla ristrutturazione accordati nel quadro del secondo pacchetto di aiuti non dovrebbe perciò provocare alcun indebito effetto distorsivo della concorrenza. La suddetta condizione è quindi soddisfatta.

Proporzionalità dell'aiuto

(56) L'importo e l'intensità degli aiuti devono limitarsi al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai costi complessivi di ristrutturazione. Il beneficiario deve contribuire in maniera significativa ai costi di ristrutturazione dell'impresa in difficoltà. Qualora gli aiuti siano erogati a favore di un'impresa in difficoltà, la cui esistenza dipende da fondi statali, tale contributo deve essere fornito mediante fondi privati esterni all'azienda, in quanto il contributo del beneficiario dell'aiuto potrebbe essere indirettamente finanziato mediante aiuti.

(57) Il trasferimento dei costi di gestione dell'ordine di [...] * avvenuto, secondo i dati forniti dalla Germania, dal Gruppo GMH all'impresa Kranbau Köthen non può essere considerato una manovra atta a ridurre i costi di ristrutturazione di Kranbau Köthen. Benché le autorità tedesche abbiano descritto la collaborazione con i vertici di GMH come un trasferimento di know-how, non è chiaro in che misura il know-how o i diritti di proprietà intellettuale e industriale siano stati trasferiti a Kranbau Köthen o ceduti in forma di licenza. Sembra che il conferimento consista soprattutto in servizi. I costi di gestione che un'impresa deve accollarsi per l'acquisizione di un'altra impresa e la sua integrazione non sono di norma considerati dei costi di ristrutturazione dell'impresa acquisita.

(58) Il contributo dei dipendenti in forma di riduzione degli stipendi non può essere considerato un significativo contributo privato. A prescindere da questo, la Commissione si compiace di tali misure, poiché attestano la volontà delle maestranze di condurre a buon fine la ristrutturazione e contribuiscono contemporaneamente a ridurre il fabbisogno finanziario dell'impresa.

(59) Il valore degli altri elementi, in particolare l'apporto di liquidità e le agevolazioni di credito del Gruppo GMH, costituiscono ad ogni modo un contributo dell'investitore dell'ordine di [...] *. Si tratta di un contributo significativo, per cui si può affermare che la suddetta condizione è soddisfatta.

Piena attuazione del piano di ristrutturazione

- (60) L'impresa destinataria di aiuti alla ristrutturazione è tenuta ad attuare pienamente il piano di ristrutturazione presentato e approvato dalla Commissione. L'attuazione del piano di ristrutturazione è verificata sulla base di relazioni annuali trasmesse dalla Germania alla Commissione.

V. CONCLUSIONE

- (61) La Commissione è del parere che le misure concesse a favore di FKK nel 1995, per un importo di 15 milioni di DEM, non costituiscano un aiuto di Stato. La Commissione ritiene che l'esecuzione data dalla Germania al secondo pacchetto di aiuti iscritto nella notifica n. C 15/98 (ex NN 191/97) sia in contrasto con il disposto dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Nonostante la sua attuazione non conforme alle norme, tale pacchetto di aiuti soddisfa i criteri fissati dagli orientamenti per gli aiuti alla ristrutturazione ed è pertanto compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto ad hoc alla ristrutturazione dell'importo di 27,8 milioni di DEM (14,21 milioni di EUR) concesso dalla Germania a favore dell'entità economica Kranbau Köthen GmbH, costituita da Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH e Kranbau Köthen GmbH, è compatibile con il mercato comune alle condizioni stabilite all'articolo 2.

Detto aiuto è costituito dalle seguenti misure:

- a) sovvenzioni del Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) e del Land Sassonia-Anhalt per un importo di 16,3 milioni di DEM (8,33 milioni di EUR);
- b) una controgaranzia di BvS per l'importo di 11,5 milioni di DEM (5,88 milioni di EUR).

Articolo 2

1. Il piano di ristrutturazione deve essere attuato integralmente. Si adotteranno tutte le misure necessarie al fine di garantire l'attuazione del piano.
2. La Germania presenterà ogni anno una relazione alla Commissione sull'attuazione del suddetto piano.
3. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non dovessero essere soddisfatte, potrà essere chiesta la restituzione gli aiuti.

Articolo 3

Destinataria della presente decisione è la Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2000.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2003

sull'assistenza finanziaria al laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica ai fini della valutazione di un nuovo test di discriminazione per la peste suina classica

[notificata con il numero C(2003) 1190]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2003/265/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 19 e 20,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina classica è una delle più gravi malattie del suino ed ha causato gravissimi danni economici nella Comunità nell'ultimo decennio.
- (2) Sono stati messi a punto vaccini marcatori contro la peste suina classica che, in linea di massima, potrebbero essere utilizzati come strumento supplementare di eradicazione della malattia a seguito del manifestarsi della malattia e di prevenzione dell'abbattimento in massa dei suini.
- (3) Le norme relative all'utilizzo dei vaccini contro la peste suina classica e ai relativi test di discriminazione, unitamente all'elenco e alle funzioni dei laboratori comunitari e nazionali di riferimento, sono contenute nella direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica, e nella decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1° febbraio 2002 ⁽³⁾, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica ⁽⁴⁾.
- (4) Il ricorso ai vaccini marcatori si trova attualmente ostacolato dalla mancanza di un test di discriminazione attendibile che sia in grado di distinguere tra gli animali vaccinati e quelli infetti.
- (5) Una società privata, Intervet, ha recentemente messo a punto un nuovo test di discriminazione. Quest'ultimo deve essere oggetto di un'ulteriore valutazione indipendente e, successivamente, di validazione, affinché la Commissione possa eventualmente approvarlo nel quadro della direttiva 2001/89/CE.
- (6) È opportuno che tale valutazione venga effettuata dal laboratorio comunitario di riferimento in collaborazione con i laboratori nazionali di riferimento degli Stati membri.

- (7) Intervet fornirà gratuitamente ai laboratori nazionali per la peste suina degli Stati membri e al laboratorio comunitario di riferimento un quantitativo adeguato di reattivi necessari alla valutazione del nuovo test.
- (8) Per l'assistenza finanziaria al laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica relativamente al 2003 valgono le norme fissate dal regolamento (CE) n. 324/2003 della Commissione, del 20 febbraio 2003, che stabilisce i criteri di ammissibilità per la spesa dei laboratori comunitari di riferimento che ricevono assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE e stabilisce le procedure per la dichiarazione di spesa e l'effettuazione di audit ⁽⁵⁾.
- (9) È opportuno sostenere finanziariamente il lavoro svolto in questo settore dal laboratorio comunitario di riferimento, in quanto esso potrà contribuire allo sviluppo della normativa comunitaria in materia di peste suina classica e di forme di lotta più efficaci contro questa malattia.
- (10) A norma del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁶⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie attuate conformemente alla normativa comunitaria sono finanziate nel quadro della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 dello stesso regolamento.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità concede al laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica (in appresso, «LCR») assistenza finanziaria per la valutazione del nuovo test di discriminazione per la peste suina classica messo a punto da Intervet.

2. Il LCR effettua la convalida del test in collaborazione con i laboratori nazionali di riferimento per la peste suina classica negli Stati membri e trasmette i risultati di tale lavoro alla Commissione non oltre il 30 giugno 2003.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.⁽²⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.⁽³⁾ GU L 316 dell'1.12.2002, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 39 del 9.2.2001, pag. 71.⁽⁵⁾ GU L 47 del 21.2.2003, pag. 14.⁽⁶⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

Articolo 2

L'assistenza finanziaria della Comunità al LCR per il lavoro di cui all'articolo 1 copre le spese sostenute per il personale e per l'acquisto di reattivi diversi da quelli forniti gratuitamente da Intervet e non supera la somma di 30 000 EUR.

Articolo 3

L'assistenza finanziaria della Comunità è versata dietro presentazione di una relazione tecnica e finanziaria e di un'adeguata documentazione di supporto da parte del LCR. Questi documenti sono presentati alla Commissione non oltre il 30 settembre 2003.

Articolo 4

Il LCR, Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bünteweg 17, D-30559 Hannover, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 588/2003 della Commissione, del 31 marzo 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 83 del 1° aprile 2003)*

A pagina 53, l'allegato è sostituito dall'allegato seguente:

«ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	44,49 ⁽¹⁾
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	44,49 ⁽¹⁾
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	84,53 ⁽²⁾
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4449 ⁽³⁾
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	44,49 ⁽¹⁾
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4449 ⁽³⁾
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4449 ⁽³⁾
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4449 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	44,49 ⁽¹⁾
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4449 ⁽³⁾

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽⁴⁾ L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).»